

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 ottobre 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2008, n. 15.

Seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2008, n. 16.

Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2008, n. 17.

Norme per il comparto agricolo..... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2008, n. 18.

Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale ..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 1° luglio 2008, n. 19.

Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (testo unico delle leggi sulla montagna) Pag. 11

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 9 luglio 2008, n. 5.

Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi.. Pag. 19

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
21 gennaio 2008, n. 2-109/Leg.

Modificazioni del decreto del presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. (regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al corpo forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)..... Pag. 19

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 053/Pres.

Legge regionale n. 7/2006, art. 9. Regolamento recante le procedure per il riconoscimento e la revoca delle organizzazioni di produttori..... Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 054/Pres.

Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ..... Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 055/Pres.

Regolamento di attuazione della «Misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale/Azione 2 - Stesura dei piani di gestione di siti Natura 2000» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ..... Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 056/Pres.

Regolamento di attuazione della «Misura 311 - Diversificazione in attività non agricole/Azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ..... Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 057/Pres.

Regolamento applicativo della «Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ..... Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 058/Pres.

Regolamento applicativo della «Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori» del Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ..... Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 059/Pres.

Regolamento applicativo della «Misura 211 - Indennità a favore di agricoltori delle zone montane» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ..... Pag. 29

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2008, n. 15.

**Seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 3 luglio 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 48 dello Statuto ed in linea di continuità con quanto disposto dalla legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione), provvede alla razionalizzazione del complesso normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di leggi regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate.

Art. 2.

*Abrogazione di leggi regionali.*

1. Sono abrogate le leggi regionali elencate nell'allegato A alla presente legge.

2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.

3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'allegato alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'art. 15 (Abrogazione delle leggi) delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.

Art. 3.

*Semplificazione in materia sanitaria*

1. La Giunta regionale disciplina la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie, individuando i casi di abolizione di certificati in materia di igiene e sanità pubblica sulla base dell'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale, nonché degli indirizzi approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

2. Le autorizzazioni e gli adempimenti in materia sanitaria di cui all'allegato B alla presente legge sono aboliti.

3. I certificati ed i documenti di cui all'allegato B sono rilasciati ai soli soggetti tenuti alla loro presentazione in altre regioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 25 giugno 2008

MERCEDÉS BRESSO

*(Omissis)*

08R0451

b o

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2008, n. 16.

**Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 3 luglio 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La Regione Piemonte disciplina la raccolta e la coltivazione dei tartufi in armonia con i principi stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e dalla normativa comunitaria. Promuove la tutela e la valorizzazione dei tartufi e dell'ambiente naturale in cui si riproducono e riconosce il ruolo degli ecosistemi tartufigeni nello sviluppo socio-economico delle popolazioni delle aree collinari e pedemontane piemontesi.

2. La Regione promuove altresì la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e delle piante ospiti e il miglioramento e lo sviluppo della tartufigicoltura, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza, anche a tutela dei consumatori.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono:

a) per tartufaia naturale, qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole;

b) per tartufaia controllata, la tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti ed eventualmente incrementata con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene;

c) per tartufaia coltivata, un impianto specializzato di nuova realizzazione con piante tartufigene e sottoposto ad appropriate cure colturali.

Art. 3.

*Interventi per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione realizza e finanzia:

a) attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata;

b) iniziative promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e di valorizzazione dei tartufi;

c) attività formative e di aggiornamento dei raccoglitori, dei tecnici degli enti competenti, del personale addetto alla vigilanza nonché corsi di addestramento dei cani purché nel rispetto delle normative sul benessere animale;

d) azioni di salvaguardia e di potenziamento di tartufaie naturali di *tuber magnatum pico*, detto volgarmente tartufo bianco di Alba o del Piemonte, attraverso adeguati interventi colturali, con opportuno riguardo degli equilibri naturali preesistenti; rivolte alla difesa e al miglioramento dell'efficienza produttiva delle aree ed effettuate dalle associazioni di cui all'art. 12;

e) azioni di sviluppo, incremento, lavorazione e commercializzazione di produzioni delle specie di tartufo nero coltivabili attraverso il finanziamento di impianti di tartufaie in aree vocate, in terreni al momento non preposti alla produzione di alcuna specie di tartufo. Le piante tartufigene inserite devono rispondere ai requisiti di adeguata micorrizzazione controllata sottoscritta dagli enti preposti al servizio di controllo morfologico o molecolare delle radici.

2. La Giunta regionale entro il 30 aprile approva un programma triennale per la realizzazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio tartufigeno di cui al comma 1.

3. Nel programma di cui al comma 2 sono individuati:

- a) gli interventi realizzati direttamente dalla Regione;
- b) gli interventi la cui esecuzione da parte di enti locali, altri enti, associazioni e consorzi può essere oggetto di contributo, le relative priorità e le risorse finanziarie;
- c) i contenuti dei bandi e le modalità di approvazione e finanziamento degli interventi di cui alla lettera b), nonché le misure dei contributi massimi erogabili.

#### Art. 4.

##### *Indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno*

1. Per il perseguimento delle finalità previste, in particolare, dall'art. 1, comma 2, la Regione concede un'indennità ai proprietari o possessori di terreni su cui sono radicate piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena per ogni soggetto arboreo che si impegnino a conservare, secondo uno specifico piano di coltura e conservazione, permettendo nel contempo la libera raccolta dei tartufi sul terreno ove lo stesso è radicato.

2. La stessa indennità è concessa, alle condizioni di cui al comma 1, alle associazioni di raccoglitori che conducano, titolo di proprietà o affitto, terreni su cui sono radicate piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena.

3. L'identificazione delle piante tartufigene è demandata alla Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste di cui all'art. 8 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) e successive modifiche ed integrazioni.

4. Nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 16, comma 1, sono indicati:

- a) l'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena;
- b) le modalità per la concessione dell'indennità;
- c) i contenuti tecnici del piano di coltura e conservazione di cui al comma 1 e le procedure di controllo del rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione dello stesso.

#### Art. 5.

##### *Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate*

1. L'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata è rilasciata dalla provincia territorialmente competente. Il suo rilascio consente l'apposizione delle tabelle delimitanti le tartufaie stesse come disciplinato dall'art. 3, comma secondo, della legge n. 752/1985 e il conseguente esercizio del diritto alla raccolta riservata da parte dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2.

2. Nel provvedimento di riconoscimento sono indicate le pratiche culturali accessorie necessarie per il mantenimento dell'ecosistema naturale.

3. L'attestazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile.

4. L'attestazione è revocata in caso di accertamento della mancata esecuzione degli interventi prescritti a norma del comma 2. Alla revoca consegue l'obbligo di rimozione della tabellazione apposta, entro trenta giorni dall'effettiva conoscenza del provvedimento.

5. Le province trasmettono annualmente alla Regione l'elenco aggiornato delle tartufaie riconosciute.

6. Nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 16, comma 1 sono indicate:

- a) le modalità per il rilascio delle attestazioni di riconoscimento da parte delle province;
- b) le pratiche culturali previste dal comma 2;
- c) le modalità per la compilazione, l'aggiornamento e la comunicazione degli elenchi previsti dal comma 5.

#### Art. 6.

##### *Disciplina della raccolta*

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, nel rispetto delle disposizioni della legge n. 752/1985.

2. Nelle tartufaie controllate o coltivate delimitate dalle tabelle previste dall'art. 3, comma secondo, della legge n. 752/1985, il diritto di ricerca e raccolta è riservato al proprietario, all'usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da loro dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo, nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci delle associazioni che conducono la tartufaia ed ai loro familiari.

3. Le tabelle di cui all'art. 3, comma secondo, della legge n. 752/1985 non possono essere apposte da privati negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se al confine dei terreni condotti.

4. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 16, comma 1 individua:

- a) le prescrizioni tecniche cui attenersi per lo svolgimento delle operazioni di miglioramento delle tartufaie esistenti e per la costituzione di nuove tartufaie, secondo le finalità di cui all'art. 1;
- b) le caratteristiche delle tabelle di cui all'art. 3, comma secondo, della legge n. 752/1985 e le modalità per la loro apposizione;
- c) la superficie territoriale massima di aree da destinare a tartufaia controllata, temperando i diritti dei proprietari con quelli dei liberi raccoglitori.

#### Art. 7.

##### *Modalità di ricerca e di raccolta*

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie, secondo quanto disposto dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 16, comma 1.

2. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite anche durante le ore notturne.

3. È vietata la raccolta di tartufi immaturi e nei periodi non consentiti dal calendario previsto dall'art. 11.

4. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di due chilogrammi. Tale limite non si applica ai soggetti indicati dall'art. 6, comma 2.

#### Art. 8.

##### *Consorzi volontari*

1. A norma dell'art. 4 della legge n. 752/1985, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire, con atto pubblico, consorzi volontari per la difesa del tartufo o per l'impianto di nuove tartufaie, al fine di salvaguardare ed incentivare la raccolta e la produzione dei tartufi e di preservare l'ambiente idoneo alla tartuficoltura.

#### Art. 9.

##### *Abilitazione per la ricerca e la raccolta dei tartufi*

1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della propria idoneità presso la provincia competente per territorio di residenza anagrafica.

2. L'esame di idoneità è inteso ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e varietà di tartufo, degli elementi basilari di biologia ed ecologia degli stessi, delle modalità di ricerca, raccolta e commercializzazione previste dalle norme in vigore, nonché di nozioni generali di micologia e selvicoltura.

3. L'esame previsto al comma 2 è svolto da commissioni, costituite dalle province territorialmente competenti, le cui modalità di funzionamento sono definite nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 16, comma 1.

4. Le commissioni previste dal comma 3 sono composte:

- a) da un funzionario designato dalla Regione;

b) da un funzionario designato dalla provincia;

c) da un esperto designato dall'associazione dei raccoglitori più rappresentativa a livello provinciale costituita con atto notarile e comprendente almeno cinquanta soci; in mancanza di un'associazione avente tali requisiti, la designazione è effettuata dall'unione regionale delle associazioni di raccoglitori piemontesi.

5. La partecipazione ai lavori delle commissioni è a titolo gratuito.

6. Gli aspiranti raccoglitori che non superano l'esame di idoneità di cui al comma 1 possono chiedere di ripetere la prova stessa trascorsi tre mesi.

7. Sono esentati dall'esame di idoneità di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti nonché coloro che sono già muniti di abilitazione rilasciata da altre amministrazioni regionali o provinciali.

8. L'abilitazione conseguente al superamento dell'esame di cui al comma 2 è documentata da un tesserino rilasciato dalla provincia competente. L'attestazione di abilitazione ha valore su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma sesto, della legge n. 752/1985.

9. Il tesserino è valido dieci anni e può essere rinnovato senza ulteriori esami.

10. L'età minima per conseguire l'abilitazione alla raccolta dei tartufi è stabilita in anni quattordici. I minori di anni quattordici possono praticare la ricerca e la raccolta se accompagnati da persona abilitata.

11. Le province raccolgono i dati relativi ai soggetti abilitati e ne curano l'aggiornamento e la comunicazione alla Regione.

12. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 16, comma 1, definisce:

a) le caratteristiche del tesserino previsto dal comma 8 e le modalità e i casi di rilascio di eventuali duplicati;

b) le tipologie dei dati di cui al comma 11 e le relative modalità di aggiornamento e comunicazione.

#### Art. 10.

##### *Permesso per la ricerca e la raccolta di tartufi*

1. Il permesso per la ricerca e raccolta dei tartufi è subordinato al versamento della tassa di concessione regionale annuale.

2. Il versamento della tassa di concessione deve avvenire entro il 30 aprile, e in ogni caso prima di esercitare le attività di ricerca e raccolta, e ha valore per l'anno solare cui si riferisce.

3. Il permesso per la ricerca e raccolta ha validità per l'intero territorio regionale.

4. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 16, comma 1, stabilisce:

a) l'importo della tassa di concessione prevista dal comma 1, sulla base di criteri di economicità e convenienza, per un ammontare non inferiore a quello fissato dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158);

b) le modalità di attestazione del permesso di cui al comma 1.

#### Art. 11.

##### *Calendario di ricerca e raccolta*

1. Il calendario di raccolta è definito dalla Regione, sentite le province, ed è unico per tutto il territorio regionale.

2. Al fine di tutelare i territori produttivi ed il prodotto, il calendario deve prevedere un periodo di divieto assoluto di raccolta non inferiore a quindici giorni, anche differenziato per provincia.

3. Gli istituti universitari e gli enti di ricerca possono procedere, a fini scientifici e previa autorizzazione temporanea rilasciata dalla provincia, alla raccolta di tartufi anche fuori del periodo consentito dal calendario di cui al comma 1.

4. I soggetti di cui al comma 3 sono esonerati dal versamento della tassa prevista dall'art. 10.

5. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 16, comma 1, individua:

a) le modalità di concertazione con le province, ai fini della definizione del calendario previsto dal comma 1;

b) i dati necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione temporanea di cui al comma 3.

#### Art. 12.

##### *Associazioni dei raccoglitori*

1. I raccoglitori possono costituirsi in associazioni, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia e di miglioramento degli ecosistemi tartufigeni locali nonché per l'oculata gestione delle tartufaie controllate e coltivate.

2. Le associazioni dei raccoglitori o cercatori, riconosciute secondo le modalità definite dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 16, comma 1, sono abilitate ad attuare azioni di promozione, tutela e valorizzazione commerciale del tartufo, sostenute dalla Regione o da altri enti pubblici.

#### Art. 13.

##### *Vigilanza e sanzioni amministrative*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi ed agenti previsti dall'art. 15 della legge n. 752/1985.

2. Nelle aree protette nazionali e regionali, la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

3. Ogni violazione delle norme della presente legge comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando la responsabilità penale dell'autore della violazione ove ne ricorrano gli estremi.

4. Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto redigono apposito verbale di confisca contenente le indicazioni delle specie, il numero e il peso dei tartufi confiscati.

5. Al trasgressore è rilasciata copia del verbale di cui al comma 4 contestualmente al verbale di accertamento della violazione.

6. In considerazione della deperibilità del prodotto, gli agenti procedono alla sua vendita al maggior offerente, previa allegazione al rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) di due offerte d'acquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona.

7. L'importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, è versato alla tesoreria provinciale territorialmente competente ed è restituito all'avente diritto nel caso in cui si accerti che la violazione non sussiste.

8. Per le violazioni delle norme in materia di ricerca, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi, sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) ricerca e raccolta in periodo di divieto o in mancanza del tesserino di cui all'art. 9 o del permesso di cui all'art. 10, nei casi prescritti: da euro 516,00 ad euro 2.582,00;

b) ricerca e raccolta in mancanza della sola attestazione del permesso di cui all'art. 10: da euro 52,00 ad euro 516,00;

c) ricerca e raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di quindici anni dalla messa a dimora delle piante: da euro 258,00 ad euro 2.582,00;

d) ricerca e raccolta di tartufi non maturi o avariati: da euro 258,00 ad euro 2.582,00;

e) ricerca e raccolta di tartufi con modalità difformi da quelle previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 16, comma 1: da euro 52,00 ad euro 2.582,00;

f) ricerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate: da euro 516,00 ad euro 2.582,00;

g) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate: da euro 516,00 ad euro 5.170,00;

h) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse ovvero senza il rispetto delle modalità prescritte dalla legge n. 752/1985: da euro 2.582,00 ad euro 5.170,00;

i) lavorazione dei tartufi conservati in difformità delle modalità prescritte dalla legge n. 752/1985: da euro 516,00 ad euro 2.582,00;

l) commercio dei tartufi conservati in difformità delle modalità prescritte dalla legge n. 752/1985, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale: da euro 516,00 ad euro 5.170,00.

9. Il ritardato pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 10 è sanzionato secondo le disposizioni dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).

10. Le violazioni di cui alle lettere a), c), d), e), f) del comma 8 comportano la sospensione contestuale ed il ritiro da uno a due anni del tesserino e del permesso conseguito o l'impossibilità ad ottenere l'abilitazione per il medesimo periodo nel caso in cui non sia stata conseguita. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva del tesserino.

11. Qualora il raccogliitore incorra, in un quinquennio, in almeno due violazioni sanzionate a norma della legge n. 752/1985, il tesserino di cui all'art. 9, comma 8, viene sospeso e temporaneamente ritirato per il periodo di un anno.

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge n. 689/1981. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 e ad emettere ordinanza di ingiunzione, ai sensi dell'art. 18 della stessa legge, è determinata dalla provincia.

13. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono introitati dalle province e sono destinati alla realizzazione delle attività di cui all'art. 3, comma 1.

#### Art. 14.

##### *Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato*

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

#### Art. 15.

##### *Relazione al Consiglio*

1. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che illustri l'attuazione della legge soffermandosi in particolare:

a) sulle modalità di selezione degli interventi e sulle modalità di assegnazione dei contributi e dei finanziamenti;

b) sulle azioni intraprese per la valorizzazione della tartuficoltura.

#### Art. 16.

##### *Norme transitorie e finali*

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta il provvedimento di attuazione della presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Entro lo stesso termine, la Giunta regionale individua la data di decorrenza delle funzioni trasferite a norma dell'art. 13 e determina le modalità di gestione del contenzioso amministrativo pendente.

#### Art. 17.

##### *Abrogazioni*

1. La legge regionale 12 marzo 2002, n. 10 (Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi), è abrogata.

#### Art. 18.

##### *Norma finanziaria*

1. Gli stanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4, pari a 1.180.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, sono iscritti e trovano copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2008 nella misura di 730.000,00 euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA14151 e nella misura di 450.000,00 euro nell'ambito dell'UPB DA14981 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.

2. Per il biennio 2009-2010, agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, si provvede con le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 25 giugno 2008

MERCEDES BRESSO

(Omissis)

08R0452

### LEGGE REGIONALE 25 giugno 2008, n. 17.

#### **Norme per il comparto agricolo.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 27 del 3 luglio 2008)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Programma di incentivazione alla realizzazione di impianti volti al miglioramento dell'ambiente ed al risparmio energetico nell'attività di produzione agricola nonché alla produzione e all'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili.*

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) prevede la concessione di contributi in conto capitale, nella misura massima pari al costo sostenuto per l'ottenimento delle garanzie per prestiti di durata massima quindicennale, per l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento di impianti di smaltimento e depurazione dei reflui zootecnici.

2. La realizzazione degli impianti di cui al comma 1 concorre al perseguimento di due degli obiettivi individuati dalla misura 121 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 quali:

a) il miglioramento dello stato dell'ambiente, delle acque, del suolo, dell'aria;

b) il risparmio energetico nell'attività di produzione agricola nonché nella produzione e nell'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili.

3. Beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono gli imprenditori singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 1 e 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), titolari di imprese agricole con sede operativa nel territorio regionale iscritte nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente ed alla gestione previdenziale ed assistenziale, che risultano in possesso di partita IVA per il settore agricolo e che hanno costituito il fascicolo aziendale.

4. Con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri, i parametri, le priorità, le condizioni e le procedure attuative per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

#### Art. 2.

##### *Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37*

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) è sostituita dalla seguente:

«a) con strutture periferiche ed iscritti in almeno quattro province della Regione Piemonte;».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 37/2006, è inserito il seguente:

«1-bis. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a) hanno l'obbligo di prevedere nel proprio statuto finalità inerenti allo svolgimento di attività ed iniziative nel campo della pesca sportiva e devono, altresì, possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, di attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);

b) essere riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).».

#### Art. 3.

##### *Modifica dell'art. 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11*

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari), è sostituito dal seguente:

«3. Il consorzio presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta. Di tale relazione viene data informazione alle Commissioni consiliari competenti per materia.».

#### Art. 4.

##### *Modifiche dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2001*

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2001 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione, nel rispetto degli aiuti di stato nel settore agricolo, concede le seguenti agevolazioni a favore del consorzio:

a) un contributo annuo, da definirsi nei bilanci di previsione, a parziale copertura delle spese sostenute per lo smaltimento degli animali morti, sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 7;

b) un contributo annuo per la copertura del premio di assicurazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) per le garanzie assicurative conformi al piano assicurativo nazionale istituito dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38);

c) un contributo annuo per la copertura del premio di assicurazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), per ulteriori garanzie assicurative rispetto a quelle di cui alla lettera b).».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2001 è inserito il seguente:

«3-bis. Il contributo annuo di cui al comma 3, lettera b) non si sovrappone all'aiuto statale erogato tramite il fondo di solidarietà nazionale disciplinato dal d.lgs. n. 102/2004.».

#### Art. 5.

##### *Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29*

1. L'art. 2 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29 (Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte) è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Costituzione dell'Istituto). — 1. L'Istituto è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti.

2. La Regione ha facoltà di acquisire l'intero capitale sociale dell'Istituto.

3. L'Istituto è costituito in consorzio o in altra forma societaria prevista e disciplinata dal codice civile e si dota di un apposito statuto.».

#### Art. 6.

##### *Modifiche dell'art. 3 della legge regionale n. 29/2002*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 29/2002 sono inseriti i seguenti commi:

«3-bis. I rapporti tra l'Istituto e i soci, per lo svolgimento di attività affidate al medesimo, sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo. Le convenzioni che disciplinano i rapporti con la Regione sono stipulate in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale.

3-ter. L'Istituto, per lo svolgimento della propria attività, in attuazione degli indirizzi regionali, ha facoltà di partecipare al capitale di imprese pubbliche orientate alla promozione dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità.

3-quater. L'Istituto ha facoltà di associarsi a enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.».

#### Art. 7.

##### *Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 29/2002*

1. L'art. 5 della legge regionale n. 29/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Norma finanziaria). — 1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2008 è prevista nell'unità previsionale di base (UPB) DA11022 la spesa per l'acquisizione del capitale sociale dell'Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte con dotazione di euro 282.000,00, in termini di competenza e di cassa, unità che presenta la necessaria capienza finanziaria.

2. Alle spese per i finanziamenti previsti dagli articoli 3 e 4 si provvede con le risorse iscritte nelle UPB DA11021 e DA11981 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.».

## Art. 8.

*Modifiche dell'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 27*

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni di qualità), le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008», sono abrogate.

## Art. 9.

*Aiuti per l'avviamento di consorzi per la promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole di qualità del Piemonte*

1. La Regione, ai sensi degli articoli 41, 47 e 48 della legge regionale n. 63/1978, per incentivare la costituzione e l'avviamento di consorzi per la promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole di qualità del Piemonte, finanzia loro programmi di assistenza tecnica. La durata massima dei programmi è triennale.

2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale con specifico provvedimento:

- a) definisce le caratteristiche ed i requisiti dei consorzi per ottenere l'accesso agli aiuti previsti;
- b) definisce ed identifica le produzioni di qualità;
- c) stabilisce un piano di iniziative finanziabili e indica le attività e le modalità attuative delle stesse.

3. Il finanziamento dei programmi è attuato attraverso la concessione di contributi decrescenti sulla spesa ammessa annua, secondo le seguenti percentuali: 75 per cento per il primo anno di attività, 50 per cento per il secondo anno e 25 per cento per il terzo anno.

## Art. 10.

*Programma di finanziamento delle misure A e P del piano di sviluppo rurale 2000-2006 del Piemonte*

1. La Giunta regionale, tenuto conto della normativa comunitaria, è autorizzata ad erogare alle province, sulla base dei rispettivi fabbisogni, un finanziamento per contributi in conto capitale a favore dei soggetti interessati dalle misure A e P del piano di sviluppo rurale 2000-2006 del Piemonte.

## Art. 11.

*Programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione*

1. La Regione, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*), attua un programma di aiuti in regime *de minimis* alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione in attività non agricole, conformi alle disposizioni della misura 311 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte.

2. Beneficiano dell'aiuto le imprese agricole con sede operativa nei territori classificati come poli urbani (area A) dal programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte e che sono escluse dall'applicazione della misura 311 del programma stesso. Per l'accesso all'aiuto valgono tutte le disposizioni, i parametri, i criteri, i requisiti ed i vincoli adottati per l'accesso ai finanziamenti della misura 311, salvo quanto riguarda la zonizzazione di applicazione.

3. L'aiuto viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale; l'importo massimo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima azienda agricola, equivalente sovvenzione lorda, non supera i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; per la determinazione dell'ammontare massimo di 200.000,00 euro sono prese in considerazione tutte le categorie di aiuto pubblico qualificate come aiuti *de minimis*, indipendentemente dalla forma di corresponsione e dall'obiettivo.

4. La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri, i parametri, le priorità, le condizioni e le procedure attuative del programma, tenuto conto delle funzioni attribuite con la legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).

## Art. 12.

*Deroga ai termini per i programmi annuali di attuazione di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 20*

1. In deroga a quanto stabilito all'art. 4, comma 2 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37) per l'anno 2008, dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i distretti dei vini possono predisporre un programma annuale di durata di mesi dodici, conforme agli stessi criteri del piano di distretto 2005-2007.

2. I termini dei programmi annuali di attuazione per l'anno 2008, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 20/1999, sono così modificati:

a) al comma 1 i Consigli di distretto approvano il programma annuale 2008 entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui alla lettera b);

b) al comma 2 le domande relative ai progetti da finanziare sono presentate ai Consigli di distretto entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1;

c) al comma 3 la Regione dispone il cofinanziamento dei programmi annuali 2008 entro sessanta giorni dal termine di cui alla lettera a) di presentazione dei programmi stessi.

## Art. 13.

*Disposizioni finanziarie*

1. All'onere di cui all'art. 1, previsto in euro 1.500.000,00 per l'anno finanziario 2008, si fa fronte con le disponibilità dell'UPB DA11012 del bilancio di previsione per l'anno 2008.

2. All'onere di cui all'art. 9, previsto in euro 500.000,00, si fa fronte per l'anno finanziario 2008 e per gli anni successivi fino al 2010 con le disponibilità dell'UPB DA11081 del bilancio di previsione per l'anno 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.

3. Per gli interventi previsti agli articoli 10 e 11, gli stanziamenti pari rispettivamente a euro 2.000.000,00 ed 1.000.000,00 per l'anno finanziario 2008 e per il biennio 2009-2010, sono iscritti nell'ambito dell'UPB DA11032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010, unità che assicura la necessaria copertura finanziaria. Alla copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 11 per il triennio 2010-2013 si provvede con le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 25 giugno 2008

MERCEDES BRESSO

(Omissis)

08R0453

**LEGGE REGIONALE 25 giugno 2008, n. 18.****Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 3 luglio 2008)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I***DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***Finalità*

1. Nel quadro degli obiettivi di promozione culturale, scientifica, sociale ed economica della collettività piemontese, nel rispetto delle norme comunitarie e statali in materia, la Regione sostiene, promuove e valorizza lo sviluppo sul proprio territorio della piccola imprenditoria editoriale, quale componente del patrimonio culturale e linguistico piemontese, strumento della diffusione delle conoscenze e dell'informazione ed elemento del sistema delle piccole e medie imprese piemontesi.

2. La Regione riconosce e sostiene il ruolo delle forme associative degli editori piemontesi.

3. La Regione favorisce l'abbattimento delle barriere all'accesso ai mezzi di informazione e di divulgazione della cultura ai disabili sensoriali.

*Capo II***EDITORIA PIEMONTESE****Art. 2.***Destinatari*

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati ai piccoli editori.

2. Per «piccolo editore» si intende l'editore:

a) che sia iscritto nel registro delle imprese della Regione Piemonte da almeno due anni e che abbia prodotto e distribuito, anche al di fuori del territorio regionale, almeno cinque titoli e non più di cinquecento;

b) la cui casa editrice abbia sede legale ed attività produttiva in un comune del Piemonte;

c) che sia un editore indipendente, non appartenente ad un grande gruppo editoriale.

**Art. 3.***Interventi a sostegno dell'editoria*

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'art. 1, la Regione attua i seguenti interventi:

a) erogazione di contributi in conto interessi per consentire l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico;

b) incentivazione alla diffusione capillare delle opere editoriali nell'intero territorio regionale;

c) erogazione di incentivi per il potenziamento della distribuzione al di fuori del territorio regionale delle opere editate in Piemonte;

d) promozione delle opere tese alla scoperta e promozione di autori piemontesi ed alla valorizzazione della cultura piemontese, della storia, della tradizione, della politica, dell'economia, dello sport, della società civile e religiosa, della narrativa, della poesia e dell'arte;

e) sostegno alle aziende editrici con sede in Piemonte che producono riviste periodiche monografiche prevalentemente finalizzate alla valorizzazione di temi culturali, sociali ed economici della Regione;

f) erogazione di contributi per la realizzazione di programmi per la diffusione della lettura dell'editoria libraria;

g) erogazione di contributi per la traduzione in lingua straniera di testi pubblicati dagli editori piemontesi;

h) acquisto da parte della Regione, in quantitativo tale da coprire non oltre il 40 per cento del costo globale di edizione dell'opera, di copie di opere editoriali prodotte, anche in eventuale coedizione, da editori piemontesi;

i) cura del catalogo on-line di tutte le pubblicazioni editate dagli editori piemontesi, almeno con scadenza biennale;

j) promozione e sostegno di accordi, convenzioni ed altre intese tra piccoli editori, enti locali, consorzi, aziende pubbliche, aziende specializzate nella distribuzione ed associazioni «no profit» per iniziative editoriali qualificate al fine di realizzare sedi di promozione e commercializzazione diretta di opere editate in Piemonte;

k) sostegno alla realizzazione di mostre culturali anche al di fuori del territorio regionale.

**Art. 4.***Deposito obbligatorio delle opere ammesse a contributo e delle opere pubblicate*

1. Oltre al deposito di due copie dei documenti per la costituzione dell'archivio nazionale della produzione editoriale ed al deposito di due ulteriori copie presso gli istituti della Regione nella quale ha sede il soggetto obbligato per l'archivio della produzione editoriale regionale, in attuazione degli articoli 1, 3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), una copia delle opere che beneficiano delle provvidenze previste dalla legge è depositata dall'editore presso la biblioteca del consiglio regionale.

**Art. 5.***Pubblicazione di opere di particolare valore*

1. La Regione ha la facoltà di provvedere direttamente alla pubblicazione di opere e di collane editoriali di particolare valore che non abbiano sufficienti spazi di mercato. L'elenco di dette opere viene approvato annualmente dalla commissione regionale per le attività editoriali di cui all'art. 11.

2. La Regione concorre a promuovere la diffusione nelle scuole medie inferiori e superiori di opere di particolare qualità ed interesse regionale.

**Art. 6.***Programma annuale degli interventi per la piccola editoria*

1. Gli interventi di cui all'art. 3 sono attuati sulla base di un programma annuale che contiene:

a) ricognizione sullo stato delle attività editoriali in Piemonte;

b) indicazioni degli indirizzi e dei criteri assunti a base della elaborazione del programma per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

c) specificazione dei singoli interventi che si intendono finanziare nel corso dell'esercizio, con l'identificazione del relativo ammontare della spesa.

2. Il programma, predisposto dall'assessorato competente in materia di cultura, sentita la commissione regionale per le attività editoriali di cui all'art. 11, che si pronuncia entro quindici giorni dalla data di ricevimento, è approvato dalla giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente, che si pronuncia non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento.

3. Trascorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, essi si considerano positivi.

*Capo III*

## STAMPA DI INFORMAZIONE PERIODICA LOCALE

## Art. 7.

*Attività regionali*

1. In attuazione delle finalità di cui all'art. 1, la Regione pone in essere attività finalizzate a:

- a) sostenere la stampa di informazione periodica locale;
- b) sostenere la distribuzione locale e la diffusione della stampa periodica di informazione;
- c) promuovere la definizione e l'attuazione di progetti per la diffusione, l'analisi e la lettura della stampa d'informazione locale.

## Art. 8.

*Interventi a sostegno dell'informazione periodica locale*

1. Per il perseguimento delle attività di cui all'art. 7, la Regione attua i seguenti interventi:

- a) erogazione di contributi in conto interesse per consentire l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico anche finalizzato alla fruizione della stampa periodica locale da parte dei soggetti disabili sensoriali;
- b) erogazione di contributi in conto corrente per l'acquisto della carta fino ad un massimo del 10 per cento della spesa complessiva, a fronte di un bilancio certificato relativamente alla voce dell'acquisto carta finalizzata alla stampa del periodico;
- c) contributi per l'abbonamento ad un massimo di due agenzie di stampa ad informazione regionale;
- d) riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al 2,25 per cento a partire dall'anno 2009;
- e) erogazione di contributi, fino al 20 per cento del costo complessivo di produzione.

2. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera b), la certificazione di bilancio è rilasciata, limitatamente ai soli costi sostenuti per l'acquisto della carta utilizzata, da parte di una società di revisione, iscritta all'apposito albo tenuto dalla commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

3. I contributi di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) sono erogati per un importo cumulativo non superiore a 30.000 euro l'anno.

## Art. 9.

*Destinatari*

1. Gli interventi di cui all'art. 8 sono erogati a favore di imprese, aziende, cooperative e associazioni editoriali con sede legale ed attività produttiva in Piemonte, che editano periodici:

- a) con regolarità da almeno due anni dall'entrata in vigore della presente legge e che siano iscritti al registro degli operatori di comunicazione;
- b) con frequenza non quotidiana ed a carattere almeno settimanale;
- c) con periodicità regolare di almeno quarantadue uscite per i settimanali;
- d) con copertura territoriale di capoluoghi provinciali o sovra-comunale e con tiratura non inferiore alle tremila copie per ogni uscita in vendita o in abbonamento postale;

e) finalizzati esclusivamente all'informazione locale ed alla valorizzazione dei temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale del Piemonte;

f) aventi le seguenti caratteristiche editoriali dei giornali:

- 1) mancanza di copertina;
- 2) impaginazione in colonne;
- 3) foliazione di almeno sedici pagine;
- 4) pluralità di contenuti informativi;
- 5) destinazione di almeno il 55 per cento delle pagine su base annua all'informazione locale sulla società e vita politica locale, sulla cronaca e sulle istituzioni e destinazione di una quota non superiore al 45 per cento di pubblicità su base annua.

2. I destinatari di cui al comma 1, al fine di beneficiare dei contributi regionali, sono tenuti ad avere una struttura minima di due dipendenti anche part-time e ad utilizzare come collaboratori redazionali almeno due giornalisti pubblicisti regolarmente retribuiti.

*Capo IV*

## DISPOSIZIONI COMUNI

## Art. 10.

*Interventi formativi e promozionali*

1. La Regione, nell'ambito della programmazione degli interventi formativi e promozionali, promuove la realizzazione di appositi corsi di qualificazione professionale per il personale del settore dell'editoria libraria e della stampa periodica locale e favorisce l'instaurazione di rapporti tra le scuole e i piccoli editori per la previsione di visite periodiche, stages, partecipazione e presentazione di opere di particolare interesse.

## Art. 11.

*Commissione regionale per le attività editoriali e dell'informazione locale*

1. La Regione istituisce la commissione regionale per le attività editoriali e dell'informazione locale, avente la funzione di organo consultivo per l'attuazione degli interventi di legge.

2. La commissione esprime il parere sul programma di cui all'art. 6 e sulle opere editoriali per le quali si richiede l'intervento regionale, nonché sugli altri provvedimenti per i quali pervenga richiesta da parte dell'assessore competente in materia di cultura. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, i pareri si intendono favorevolmente espressi.

3. La commissione è composta da:

- a) l'assessore competente in materia di cultura o suo rappresentante, con funzioni di presidente;
- b) due consiglieri regionali, di cui uno di minoranza;
- c) due rappresentanti delle associazioni regionali di categoria per l'editoria libraria da queste designati;
- d) due rappresentanti delle associazioni regionali di categoria dell'informazione periodica locale da queste designati.

4. La commissione si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno. Può altresì riunirsi in via straordinaria su convocazione del presidente ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti.

5. Le funzioni di segretario della commissione vengono svolte da un dipendente dell'assessorato competente in materia di cultura.

## Art. 12.

*Modalità di presentazione delle domande di contributo*

1. Le domande per ottenere i contributi regionali sono presentate entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno.

2. Le domande sono corredate di una relazione che illustri il programma per il quale è richiesto il contributo, la sua corrispondenza alle finalità della legge ed il bilancio della società da presentare successivamente all'approvazione.

## Art. 13.

*Regola comunitaria «de minimis»*

1. Gli interventi regionali previsti dalla legge sono disposti nel rispetto del regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998, in materia di aiuti di importanza minore.

## Capo V

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

## Art. 14.

*Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione della legge, le domande per ottenere i contributi di cui all'art. 12 sono presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

## Art. 15.

*Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge, la spesa complessiva per l'esercizio finanziario 2008 ammonta a 1.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.

2. Alle spese correnti finalizzate al sostegno delle piccole imprese di editoria, di cui al capo II, stimate per l'esercizio finanziario 2008 in 650.000,00 euro e iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA18001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e alle spese in conto capitale finalizzate al sostegno delle piccole imprese di editoria pari a 100.000,00 euro e iscritte nell'ambito dell'UPB DA18002 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 si fa fronte con le dotazioni finanziarie delle UPB DA09011 e DA09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.

3. All'erogazione dei contributi di parte corrente a favore delle imprese della stampa periodica locale di cui al capo III, il cui stanziamento, pari a 650.000,00 euro, è iscritto nell'UPB DA16031 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e ai finanziamenti in conto capitale finalizzati agli interventi a sostegno delle imprese di stampa periodica locale, il cui stanziamento, pari a 100.000,00 euro, è iscritto nell'UPB DA16032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, si fa fronte con le dotazioni finanziarie delle UPB DA09011 e DA09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.

4. Per il biennio 2009-2010, agli oneri di cui ai commi 2 e 3 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 25 giugno 2008

MERCEDES BRESSO

(Omissis)

08R0454

## LEGGE REGIONALE 1° luglio 2008, n. 19.

**Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (testo unico delle leggi sulla montagna).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 3 luglio 2008)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Capo I

## FINALITÀ

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, riconosce e promuove il ruolo delle comunità montane quali enti per la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo delle zone montane, per la promozione del mantenimento dei servizi essenziali in montagna e la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione dispone il riordino della disciplina delle comunità montane al fine di:

a) adeguarne la consistenza territoriale e demografica a criteri di omogeneità socio-economica, efficienza e congruità rispetto al ruolo rivestito e alle funzioni assegnate;

b) rafforzare la natura di enti volti a garantire l'effettività delle misure di sostegno delle zone montane e la promozione, lo sviluppo e la tutela del territorio;

c) razionalizzare gli apparati istituzionali, allo scopo di rendere più efficace l'azione politica ed amministrativa;

d) concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2, comma 17 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008).

3. Nell'adozione delle disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (testo unico delle leggi sulla montagna), da ultimo modificata dalla legge regionale 2 aprile 2007, n. 7, la Regione tiene conto, in particolare, dei principi stabiliti dall'art. 2, comma 18, della legge n. 244/2007.

## Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1999, n. 16  
(TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA MONTAGNA)

## Sezione I

## RIORDINO TERRITORIALE DELLE COMUNITÀ MONTANE

## Art. 2.

*Modifica dell'art. 3 della legge regionale n. 16/1999*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 16/1999, come modificato dall'art. 5 della legge regionale 22 luglio 2003, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Delimitazione delle zone omogenee*). — 1. In attuazione dell'art. 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), la Regione dispone il riordino territoriale delle comunità montane, individuando nel numero massimo di ventitre le zone omogenee in cui includere i territori di cui all'art. 2.

2. Il riordino territoriale è disposto con deliberazione del consiglio regionale, sentita la conferenza permanente Regione - autonomie locali, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 2, comma 18, lettera a) della legge n. 244/2007 e sulla base di quanto definito nel comma 3.

3. Per ciascuna provincia le zone omogenee non sono superiori rispettivamente al numero di:

- a) due per Alessandria;
- b) tre per Biella;
- c) sei per Cuneo;
- d) sei per Torino;
- e) quattro complessivamente per Verbanò Cusio Ossola e Novara, di cui una interprovinciale;
- f) una per Vercelli;
- g) una per Asti.»

### Sezione II

DISPOSIZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DI PROMOZIONE, SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO

#### Art. 3.

##### Modifica dell'art. 9 della legge regionale n. 16/1999

1. L'art. 9 della legge regionale n. 16/1999, come modificato dall'art. 9 della legge regionale n. 19/2003, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Finalità delle comunità montane*). — 1. Le comunità montane promuovono lo sviluppo socio-economico del proprio territorio e perseguono l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita e assicurando, in raccordo con gli altri livelli di governo, il mantenimento dei servizi essenziali sul proprio territorio e una più efficace erogazione dei servizi comunali.

2. Le comunità montane concorrono, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale, tutelano e valorizzano la cultura locale e favoriscono l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane anche attraverso un'adeguata formazione professionale che tenga conto, nei suoi moduli organizzativi, delle peculiarità delle realtà montane.

3. Le comunità montane realizzano le proprie finalità istituzionali di valorizzazione delle zone montane attraverso:

- a) l'adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione annuale e pluriennale previsti dagli articoli 26, 28 e 37 secondo le metodologie definite dalla giunta regionale con il provvedimento di cui all'art. 27, comma 2;
- b) la realizzazione degli interventi previsti dagli strumenti di cui alla lettera a), anche con le modalità e secondo i criteri e le priorità di cui all'art. 29, ricercando ogni sinergia con altri enti e soggetti e perseguendo la qualità, la coerenza e l'efficacia della progettazione;
- c) lo svolgimento delle funzioni proprie di cui all'art. 9-ter e delle altre funzioni finalizzate al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle zone montane, di tutela ambientale e di protezione dal rischio idrogeologico;
- d) la gestione in forma associata di funzioni e dei servizi comunali, in particolare per i comuni di minore dimensione demografica;
- e) l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.»

#### Art. 4.

##### Inserimento dell'art. 9-bis alla legge regionale n. 16/1999

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 16/1999 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (*Funzioni delle comunità montane*). — 1. Le comunità montane sono titolari:

- a) delle funzioni relative alla gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge nazionale e regionale;

b) delle funzioni proprie ad esse attribuite da leggi regionali o statali;

c) di ogni altra funzione conferita dalle province e dalla Regione;

d) delle funzioni e dei servizi propri dei comuni ad esse attribuiti per delega;

e) delle funzioni per le quali la legge regionale dispone l'esercizio obbligatorio in forma associata.

2. Oltre alle funzioni settoriali attribuite con i provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), le comunità montane esercitano, in particolare, le funzioni di consorzio di bonifica montana.

3. La Regione riconosce il ruolo delle comunità montane nell'ambito del governo del territorio al fine di attuare la pianificazione strategica a livello intercomunale.

4. Le comunità montane concorrono alla formazione del piano territoriale provinciale e del piano territoriale metropolitano, anche attraverso le indicazioni urbanistiche di cui all'art. 27-bis.»

#### Art. 5.

##### Inserimento dell'art. 9-ter alla legge regionale n. 16/1999

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 16/1999 è inserito il seguente:

«Art. 9-ter (*Funzioni proprie delle comunità montane*). — 1. In applicazione degli articoli 3, 8 e 97 dello statuto, la Regione riconosce alle comunità montane il ruolo di agenzie di sviluppo del territorio montano.

2. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 38, 43, 44 e 46, le comunità montane sono titolari di funzioni proprie in materia di:

- a) artigianato artistico e tipico;
- b) energia;
- c) patrimonio forestale;
- d) produzioni tipiche;
- e) turismo;
- f) usi civici.

3. Le funzioni di cui al comma 2 possono essere esercitate dalle comunità montane singole o associate.»

#### Art. 6.

##### Inserimento dell'art. 9-quater alla legge regionale n. 16/1999

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 16/1999 è inserito il seguente:

«Art. 9-quater (*Gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali*). — 1. I comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'art. 3 organizzano l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, attribuiti alla rispettiva competenza da disposizioni di legge regionale, a livello di comunità montana.

2. I comuni di cui al comma 1 organizzano altresì, a livello di comunità montana, l'esercizio associato di funzioni proprie o ad essi delegate da disposizioni di legge nazionale.

3. Sono individuate con apposita legge regionale le funzioni e i servizi comunali da esercitare obbligatoriamente in forma associata a livello di comunità montana.

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, i consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla comunità montana d'intesa con i comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i comuni e la comunità montana.

5. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superano l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la comunità montana, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente, può essere delegata da tutti o parte dei propri comuni a far parte di consorzi fra enti locali, costituiti ai sensi dell'art. 31 del decreto

legislativo n. 267/2000, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli comuni aderenti. In tal caso il presidente della comunità montana, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio in rappresentanza dei comuni deleganti alla comunità montana.

6. La comunità montana non può partecipare a consorzi di cui fanno parte tutti i comuni che la costituiscono.

7. I comuni possono delegare alle comunità montane la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la cassa depositi e prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovracomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio-economico».

#### Art. 7.

##### Modifica dell'art. 26 della legge regionale n. 16/1999

1. In fondo al comma 4 dell'art. 26 della legge regionale n. 16/1999, come modificato dall'art. 17 della legge regionale n. 19/2003, le parole «alla Presidenza della giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «alla giunta regionale».

#### Art. 8.

##### Modifica dell'art. 27 della legge regionale n. 16/1999

1. L'art. 27 della legge regionale n. 16/1999, come modificato dall'art. 18 della legge regionale n. 19/2003, è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Contenuti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico). — 1. Il piano di sviluppo socio-economico è il principale strumento di programmazione della comunità montana e viene redatto a seguito dell'analisi del contesto e tenendo conto degli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa dell'Unione europea e da quella statale e regionale e affidati alla competenza della comunità montana. Il piano di sviluppo socio-economico:

- a) individua gli obiettivi di sviluppo;
- b) definisce le strategie con le quali perseguire gli obiettivi di sviluppo;
- c) specifica conseguentemente, con le relative priorità e le risorse occorrenti, tutti gli interventi nei settori produttivi, economici, infrastrutturali, sociali e dei servizi che la comunità montana, nel periodo di pianificazione, intende realizzare.

2. La giunta regionale definisce le metodologie uniformi per la predisposizione e la trasmissione dei piani di cui al comma 1, indicando altresì gli elementi per la redazione dei programmi previsti dall'art. 28».

#### Art. 9.

##### Inserimento dell'art. 27-bis alla legge regionale n. 16/1999

1. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 16/1999 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis (Raccordo con gli altri strumenti di programmazione). — 1. Il piano di sviluppo socio-economico si raccorda con gli altri strumenti di programmazione della comunità montana e con quelli omologhi dei diversi livelli di governo.

2. L'individuazione e la collocazione cartografica delle opere e degli interventi previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituiscono le indicazioni urbanistiche di cui all'art. 28, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000, le quali concorrono alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici a tali indicazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 6 del decreto legislativo n. 267/2000 e della legge urbanistica regionale vigente.

3. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è corredato da una tavola denominata Carta di destinazione d'uso del suolo contenente gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.

4. La carta di destinazione d'uso del suolo, elaborata in scala 1:25000, individua le aree di prevalente interesse agrosilvo-forestale, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture aventi rilevanza territoriale.

5. La carta di destinazione d'uso del suolo concorre alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano ai sensi dell'art. 9-ter, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 5 dicembre 1977, n. 56 (tutela ed uso del suolo), da ultimo modificata dalla legge regionale n. 26 gennaio 2007, n. 1.».

#### Art. 10.

##### Modifica dell'art. 28 della legge regionale n. 16/1999

1. Al comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 16/1999, come modificato dall'art. 19 della legge regionale n. 19/2003, le parole «è trasmesso alla Provincia ed alla Regione» sono sostituite dalle seguenti: «è redatto secondo le modalità definite con il provvedimento di cui all'art. 27, comma 2 ed è trasmesso alla provincia e alla giunta regionale».

#### Art. 11.

##### Modifica dell'art. 29 della legge regionale n. 16/1999

1. L'art. 29 della legge regionale n. 16/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (Progetti integrati). — 1. La Regione finanzia o concorre a finanziare progetti integrati elaborati dalle comunità montane singolarmente o d'intesa fra loro, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed attuativi del programma operativo annuale, idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale, demografico ed occupazionale, il miglioramento e l'implementazione dei servizi gestiti a livello sovracomunale, nonché la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.

2. Alla realizzazione dei progetti integrati possono concorrere altri enti e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.

3. Se più soggetti concorrono al finanziamento dei progetti integrati, i relativi rapporti e impegni sono regolati da apposita convenzione con la comunità montana. Se concorrono al finanziamento soltanto altri enti pubblici, la convenzione è sostituita dalle deliberazioni degli organi competenti degli enti stessi, comprovanti la copertura finanziaria del relativo impegno.

4. Entro il 30 novembre di ogni anno, la giunta regionale definisce:

a) i criteri di ammissibilità, la documentazione necessaria a corredo del progetto, ivi compresa quella di cui al comma 3, nonché il livello progettuale richiesto, in rapporto all'oggetto e alle finalità delle diverse tipologie di intervento;

b) le priorità rispetto al finanziamento o al cofinanziamento, in base agli indirizzi di politica regionale per la montagna definiti con lo stesso provvedimento;

c) la misura massima del finanziamento o cofinanziamento e le relative modalità di concessione, tenendo conto della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento, della localizzazione rispetto alla classificazione di cui all'art. 4, dei benefici ambientali che ne derivano, del miglioramento atteso nei servizi erogati e della rilevanza dei servizi di nuova erogazione.

5. Non sono ammissibili progetti integrati non coerenti rispetto al piano di sviluppo socio-economico o al programma annuale operativo adottato entro il 15 gennaio o che sono attuativi di variazioni e aggiornamenti del piano, deliberati nell'anno di riferimento e non motivati da eventi non precedentemente programmabili.

6. I progetti integrati sono presentati alla giunta regionale.

7. La relativa graduatoria, predisposta sulla base dei criteri di cui al comma 4, è approvata dalla giunta regionale su proposta di uno specifico nucleo di valutazione tecnica costituito con atto amministrativo, che può disporre a tal fine l'audizione delle comunità montane proponenti.».

## Art. 12.

*Modifica della rubrica del capo VIII della legge regionale n. 16/1999*

1. La rubrica del capo VIII della legge regionale n. 16/1999, come modificata dall'art. 4 della legge regionale 2 aprile 2007, n. 7, è sostituita dalla seguente: «Capo VIII. Attività permanente di analisi e di studio del territorio montano piemontese».

## Art. 13.

*Modifica dell'art. 55 della legge regionale n. 16/1999*

1. L'art. 55 della legge regionale n. 16/1999, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale n. 7/2007, è sostituito dal seguente:

«Art. 55 (Attività di analisi e di studio del territorio montano piemontese). — 1. Le attività di analisi e di studio del territorio montano previste dall'art. 54, sono realizzate tenendo conto delle politiche comunitarie, nazionali, regionali e locali per la montagna.

2. Le attività di cui al comma 1 concorrono, in particolare:

- a) alla programmazione regionale;
- b) alla redazione della relazione annuale sullo stato della montagna prevista dall'art. 24 della legge n. 97/1994;
- c) alla valutazione dell'efficacia degli interventi comunitari, nazionali, regionali e locali interessanti la montagna piemontese;
- d) alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati relativi alla situazione economico-finanziaria delle comunità montane;
- e) alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati relativi alla situazione e alle problematiche del territorio montano piemontese, allo scopo di migliorarne la conoscenza.

3. La Regione persegue le finalità di cui al comma 2 sulla base di criteri e modalità definiti con apposito atto della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.»

## Sezione III

DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI APPARATI  
ISTITUZIONALI DELLE COMUNITÀ MONTANE

## Art. 14.

*Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 16/1999*

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/1999 è sostituito dal seguente:

«2. La costituzione della comunità montana avviene con decreto del presidente della giunta regionale.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/1999 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel provvedimento di cui al comma 2 il presidente della giunta regionale:

- a) fissa la data delle elezioni del presidente della comunità montana, nei termini di cui all'art. 15-ter, comma 1;
- b) comunica all'ente la rispettiva fascia di popolazione, ai fini della determinazione del numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere;
- c) indica le regole procedurali relative agli adempimenti di sua competenza.»

## Art. 15.

*Modifica dell'art. 11 della legge regionale n. 16/1999*

1. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 16/1999, come modificato dall'art. 11 della legge regionale n. 19/2003, è sostituito dal seguente:

«3. Nel quadro delle disposizioni statali e di quelle dettate dal capo II, lo statuto stabilisce, in particolare, i principi che regolano il funzionamento degli organi e le rispettive competenze.»

## Art. 16.

*Inserimento dell'art. 11-bis alla legge regionale n. 16/1999*

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 16/1999, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Assemblea dei sindaci). — 1. Lo statuto della comunità montana prevede l'assemblea dei sindaci, quale organismo consultivo, di proposta e di raccordo, finalizzato a favorire la coesione dell'ente sulle scelte relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali e sulle strategie di sviluppo del territorio.

2. L'assemblea dei sindaci è composta dai sindaci, o loro delegati, di tutti i comuni che fanno parte della comunità montana.

3. L'assemblea dei sindaci esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.

4. Lo statuto della comunità montana definisce le modalità di funzionamento e di partecipazione al governo dell'ente dell'assemblea dei sindaci.»

## Art. 17.

*Modifica dell'art. 12 della legge regionale n. 16/1999*

1. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 16/1999, come modificato dall'art. 12 della legge regionale n. 19/2003, è sostituito dal seguente:

«3. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'organo rappresentativo. Se tale maggioranza non viene raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi ad intervallo non minore di trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'organo rappresentativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni dello statuto.»

## Art. 18.

*Modifica dell'art. 15 della legge regionale n. 16/1999*

1. L'art. 15 della legge regionale n. 16/1999, come modificato dall'art. 14 della legge regionale n. 19/2003, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Composizione dell'organo rappresentativo). — 1. L'organo rappresentativo è composto:

- a) da trentasei membri nelle comunità montane con popolazione complessiva uguale o superiore a trentamila abitanti;
- b) da ventiquattro membri nelle comunità montane con popolazione complessiva uguale o superiore a diecimila abitanti e inferiore a trentamila;
- c) da dodici membri nelle comunità montane con popolazione complessiva inferiore a diecimila abitanti.

2. Il numero dei consiglieri assegnati alla comunità montana non deve essere inferiore al numero dei comuni che ne fanno parte, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 1.

3. La popolazione di ciascuna comunità montana è determinata sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili.»

## Art. 19.

*Inserimento dell'art. 15-bis alla legge regionale n. 16/1999*

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 16/1999, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Sistema elettorale). — 1. Il presidente della comunità montana è eletto dall'assemblea congiunta dei consigli dei comuni che ne fanno parte, contestualmente all'elezione dell'organo rappresentativo.

2. Possono candidarsi alla carica di presidente della comunità montana e di componente l'organo rappresentativo i consiglieri e i sindaci dei comuni che ne fanno parte, se non sussistono cause di ineleggibilità previste dalla legislazione vigente in materia di enti locali.

3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di presidente non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

4. È proclamato eletto alla carica di presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi.

5. Alla lista collegata al candidato alla carica di presidente che ha riportato il maggior numero di voti validi è attribuito il sessanta per cento dei seggi dell'organo rappresentativo, con arrotondamento all'unità superiore se il numero dei componenti da assegnare alla lista contiene una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono attribuiti proporzionalmente tra le altre liste.

6. Le liste per l'elezione dell'organo rappresentativo comprendono un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere e non inferiore ai tre quarti e rappresentano almeno i due terzi dei comuni che compongono la comunità montana.

7. Nessun amministratore può accettare la candidatura in più liste.

8. Con la lista di candidati viene anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della comunità montana e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio della stessa.

9. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata.

10. La giunta regionale, nel rispetto dei principi richiamati dall'art. 25-bis, comma 1, definisce con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo, previa informativa alla commissione consiliare competente.»

#### Art. 20.

##### *Inserimento dell'art. 15-ter alla legge regionale n. 16/1999*

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 16/1999, è inserito il seguente:

«Art. 15-ter (*Organo rappresentativo*). — 1. L'organo rappresentativo della comunità montana svolge un ruolo di indirizzo e di controllo. Le sue attribuzioni sono definite dallo statuto.

2. L'organo rappresentativo dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la data di comunicazione del decreto del presidente della giunta regionale di cui all'art. 5, comma 2, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

3. L'elezione del nuovo organo rappresentativo viene disposta a seguito della scadenza contestuale del mandato amministrativo della maggioranza dei comuni facenti parte della comunità montana e, comunque, decorsi cinque anni dall'elezione.

4. La prima seduta del nuovo organo rappresentativo è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione per la discussione del programma amministrativo.

5. La convocazione della prima seduta del nuovo organo rappresentativo è disposta dal presidente neo eletto ed è presieduta dallo stesso.»

#### Art. 21.

##### *Inserimento dell'art. 15-quater alla legge regionale n. 16/1999*

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 16/1999, è inserito il seguente:

«Art. 15-quater (*Composizione e nomina dell'organo esecutivo*). — 1. L'organo esecutivo della comunità montana è composto dal presidente della comunità montana, che lo presiede, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, non superiore a quattro per le comunità montane con popolazione complessiva inferiore ai trentamila abitanti, e a sei per le comunità montane con popolazione complessiva uguale o superiore a trentamila.

2. Il presidente della comunità montana nomina tra i componenti l'organo rappresentativo i componenti dell'organo esecutivo, designando tra essi un vicepresidente e ne dà comunicazione all'organo rappresentativo nella seduta di cui all'art. 15-ter, comma 4.

3. Il presidente della comunità montana può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione all'organo rappresentativo della comunità montana.»

#### Art. 22.

##### *Inserimento dell'art. 15-quinquies alla legge regionale n. 16/1999*

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 16/1999, è inserito il seguente:

«Art. 15-quinquies (*Organo esecutivo*). — 1. L'organo esecutivo collabora con il presidente della comunità montana nel governo dell'ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. L'organo esecutivo compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non sono riservati dalla legge o dallo statuto all'organo rappresentativo o al presidente.»

#### Art. 23.

##### *Inserimento dell'art. 15-sexies alla legge regionale n. 16/1999*

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 16/1999, è inserito il seguente:

«Art. 15-sexies (*Surrogazione*). — 1. Il seggio dell'organo rappresentativo che durante il mandato rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segge immediatamente l'ultimo eletto.»

#### Art. 24.

##### *Inserimento dell'art. 15-septies alla legge regionale n. 16/1999*

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 16/1999, è inserito il seguente:

«Art. 15-septies (*Decadenza*). — 1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente della comunità montana, l'organo esecutivo decade e si procede allo scioglimento dell'organo rappresentativo.

2. L'organo rappresentativo e l'organo esecutivo rimangono in carica sino alla elezione del nuovo organo rappresentativo e del nuovo presidente. Sino alle elezioni, le funzioni del presidente della comunità montana sono svolte dal vicepresidente.

3. In caso di scioglimento dei consigli comunali i consiglieri della comunità montana decadono se non eletti al successivo turno elettorale.

4. Il presidente eletto che nel corso del suo mandato perde il requisito di amministratore comunale, rimane in carica fino allo scadere del mandato se ottiene entro dieci giorni la fiducia dell'organo rappresentativo della comunità montana.

5. Lo scioglimento dell'organo rappresentativo determina in ogni caso la decadenza del presidente della comunità montana e dell'organo esecutivo.»

#### Art. 25.

##### *Inserimento dell'art. 15-octies alla legge regionale n. 16/1999*

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 16/1999, è inserito il seguente:

«Art. 15-octies (*Indennità*). — 1. In armonia con i principi stabiliti dall'art. 2, comma 18, lettera c) della legge n. 244/2007, le indennità del presidente e dei componenti l'organo esecutivo della comunità montana sono rapportate a quelle degli amministratori dei comuni con popolazione da cinquemila fino a diecimila abitanti, indipendentemente dalla popolazione montana complessiva dell'ente.»

## Art. 26.

*Inserimento dell'art. 25-bis alla legge regionale n. 16/1999*

1. Dopo l'art. 25 della legge regionale n. 16/1999, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (Norma di rinvio). — 1. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente capo, si fa rinvio alla disciplina nazionale vigente in materia di enti locali e alle norme di legge statale relative all'elezione degli organi dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, in quanto compatibili.

2. Trova applicazione, in particolare, l'art. 52 del decreto legislativo n. 267/2000.»

## Sezione IV

## ALTRE DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/1999

## Art. 27.

*Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 16/1999*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 16/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Classificazione per fasce). — 1. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi da parte della Regione e delle comunità montane, nell'ambito territoriale delle singole comunità montane, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, i comuni montani e parzialmente montani inclusi nelle zone omogenee di cui all'art. 3 sono classificati per fasce, sulla base della consistenza territoriale, dell'altimetria, dell'andamento demografico e della realtà socio-economica delle zone interessate.

2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina con deliberazione il numero e i caratteri delle fasce di cui al comma 1 ed individua i comuni da sottoporre a classificazione, ripartendoli nelle relative fasce ed indicando contestualmente i comuni e le località di cui all'art. 41, comma 3.

3. La classificazione prevista dal comma 2 è sottoposta a revisione periodica.»

## Art. 28.

*Modifica dell'art. 33 della legge regionale n. 16/1999*

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 16/1999, dopo le parole «istituzioni e consorzi» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente.»

## Art. 29.

*Modifica dell'art. 41 della legge regionale n. 16/1999*

1. Il comma 3 dell'art. 41 della legge regionale n. 16/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei comuni montani con meno di mille abitanti e alle località abitate non capoluogo con meno di cinquecento abitanti appartenenti alle fasce rispettivamente individuate a tal fine con il provvedimento di cui all'art. 4, comma 2.»

## Art. 30.

*Modifica dell'art. 51 della legge regionale n. 16/1999*

1. All'art. 51, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16/1999, dopo le parole: «per le finalità di cui all'art. 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché per interventi finalizzati al mantenimento dei servizi essenziali nelle zone montane».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 51 della legge regionale n. 16/1999 è inserito il seguente comma:

«2-bis. Le comunità montane che includono comuni collinari e parzialmente collinari sono destinatarie dei finanziamenti previsti dall'art. 5 della legge regionale n. 28 febbraio 2000, n. 16 (provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare). Le relative spettanze sono utilizzate prioritariamente a copertura delle spese relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi dei comuni di collina, oltre che per gli altri interventi di tutela e sviluppo della collina previsti dalla legge, anche in deroga all'art. 2 della stessa.»

## Art. 31.

*Modifica dell'art. 53 della legge regionale n. 16/1999*

1. Al comma 2 dell'art. 53 della legge regionale n. 16/1999, le parole: «in base ai dati dell'ultimo censimento della popolazione» sono sostituite dalle seguenti: «in base agli ultimi dati disponibili sulla consistenza della popolazione montana».

## Art. 32.

*Modifica dell'art. 57-bis della legge regionale n. 16/1999*

1. L'art. 57-bis della legge regionale n. 16/1999, inserito dall'art. 30 della legge regionale n. 19/2003, è sostituito dal seguente:

«Art. 57-bis (Provvedimenti conseguenti al riordino territoriale delle comunità montane). — 1. Il presidente della giunta regionale, se intervengono disposizioni di riordino territoriale adottate ai sensi dell'art. 6, nel decreto di cui all'art. 5, comma 2, indica altresì la segreteria della comunità montana o gli altri uffici competenti alla ricezione delle candidature, individuati nel regolamento di cui all'art. 38, comma 2 della deliberazione legislativa di modifica della presente legge approvata in data 27 giugno 2008.

2. Se le disposizioni di riordino territoriale prevedono la costituzione di nuove comunità montane che derivano dall'aggregazione o dalla scissione di comunità montane preesistenti, nel decreto di cui all'art. 5, comma 2, il presidente della giunta regionale affida le funzioni di commissario ai presidenti uscenti per ciascuna delle comunità preesistenti. In tal caso, il decreto viene notificato anche al commissario, che cura direttamente gli adempimenti, previsti nel regolamento di cui all'art. 38, comma 2 della deliberazione legislativa di modifica della presente legge approvata in data 27 giugno 2008, entro quarantotto ore dalla notifica.

3. Il presidente della giunta regionale può adottare ogni atto necessario alla successione delle nuove comunità montane nei rapporti giuridici facenti capo a quelle preesistenti, tenendo conto, ai fini dell'eventuale suddivisione delle risorse, dei criteri previsti dall'art. 51 per il riparto del fondo regionale per la montagna.»

## Art. 33.

*Modifica dell'art. 57-ter della legge regionale n. 16/1999*

1. L'art. 57-ter della legge regionale n. 16/1999, inserito dall'art. 31 della legge regionale n. 19/2003, è sostituito dal seguente:

«Art. 57-ter (Adeguamenti statutari e degli strumenti di programmazione). — 1. Le comunità montane ridelimitate per effetto di disposizioni di riordino territoriale adottate ai sensi dell'art. 6, adeguano i propri statuti entro sei mesi dalla loro costituzione.

2. Le comunità montane di cui al comma 1 provvedono inoltre all'adeguamento del piano pluriennale di sviluppo socio-economico previsto dall'art. 26 e dello strumento di programmazione disciplinato dall'art. 37 entro un anno dalla costituzione.»

## Capo III

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI PRIMA ATTUAZIONE

## Art. 34.

*Processo di riordino territoriale*

1. In fase di prima applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 16/1999, così come sostituito dalla presente legge, la deliberazione del consiglio regionale prevista al comma 2 della norma è assunta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa verifica della congruità dell'assetto territoriale complessivo, anche ai sensi dell'art. 36.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale prende atto della produzione degli effetti previsti dall'art. 2, comma 20, della legge regionale n. 244/2007, decretando conseguentemente l'esclusione dalle comunità montane dei comuni di cui alla lettera a) della norma e la soppressione degli enti privi dei requisiti previsti dalle lettere b) e c) della stessa, ivi compresi quelli formati da cinque comuni.

3. Il decreto di cui al comma 2 dispone la nomina del presidente della comunità montana soppressa a commissario dell'ente per l'assunzione dei provvedimenti finalizzati alla sua liquidazione e detta inoltre ogni opportuna disposizione in ordine alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

## Art. 35.

*Riordino delle funzioni amministrative conferite agli enti locali*

1. In armonia con quanto disposto dall'art. 3 dello statuto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede al riordino delle funzioni amministrative conferite agli enti locali nelle materie individuate al comma 2 dell'art. 9-ter della legge regionale n. 16/1999, inserito dall'art. 5 della presente legge, al fine di conseguire una più efficace allocazione delle competenze e di evitare la sovrapposizione di livelli istituzionali, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, individuando contestualmente le funzioni e i servizi comunali da gestire obbligatoriamente in forma associata, anche a livello di comunità montana.

2. Nell'ambito del riordino di cui al comma 1, la Regione provvede, in particolare, alla revisione delle normative di settore al fine di individuare le funzioni proprie da attribuire alle comunità montane e di consentirne l'effettivo esercizio.

## Art. 36.

*Disposizioni di sostegno all'avvio del processo di modifica territoriale*

1. Per l'anno 2009, una quota fino al dieci per cento delle risorse di cui all'art. 51, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 16/1999 è riservata alle comunità montane per le quali sono disposte modifiche territoriali ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

2. Per l'anno 2009, i progetti integrati presentati dalle comunità montane di cui al comma 1 con riferimento alla base territoriale definitiva sono ritenuti prioritari nell'ambito della definizione dei criteri di cui al comma 4 dell'art. 29 della legge regionale n. 16/1999, come modificato dalla presente legge.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni già inclusi in comunità montana, in numero non inferiore a cinque, possono deliberare di proporre la costituzione in unioni di comuni, purché ciò non pregiudichi l'omogeneità del territorio.

4. La Regione garantisce alle unioni di comuni di cui al comma 3 contributi aggiuntivi finalizzati al potenziamento dell'esercizio associato delle funzioni per un periodo non inferiore a tre anni dalla costituzione.

5. Per i primi tre esercizi finanziari successivi alla costituzione, le unioni di comuni di cui al comma 3 sono destinatarie della quota delle risorse regionali del fondo previsto dall'art. 50 della legge regionale n. 16/1999, ripartito secondo i criteri stabiliti dall'art. 51 della stessa.

6. La costituzione in unione esplica i propri effetti in coincidenza con il termine previsto dall'art. 42 della presente legge.

## Art. 37.

*Norme di prima attuazione*

1. Fino al riordino di cui all'art. 35, comma 1, alle comunità montane sono attribuite le seguenti funzioni proprie:

a) in materia di artigianato artistico e tipico e di produzioni tipiche:

1) individuazione delle produzioni tipiche e delle lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico;

2) concorso alla promozione e allo sviluppo delle produzioni tipiche del territorio e dell'artigianato artistico;

3) facoltà di rilascio ai residenti di autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei, valida sul solo territorio della comunità montana, previo versamento di una somma massima pari alla metà di quella stabilita con deliberazione della giunta regionale per la raccolta dei funghi epigei spontanei sull'intero territorio regionale di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (tutela dei funghi epigei spontanei); sono fatte salve le procedure previste allo stesso art. 3;

b) in materia di energia: promozione e sviluppo delle fonti di energia rinnovabile;

c) in materia di patrimonio forestale:

1) promozione della gestione forestale sostenibile e della multifunzionalità delle foreste;

2) sviluppo delle filiere del legno derivato dalle foreste e dall'arboricoltura;

3) promozione della crescita delle imprese e degli addetti forestali;

d) in materia di turismo:

1) gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica offerti dal territorio;

2) partecipazione al sistema della promozione e valorizzazione dell'economia turistica.

2. Fino al riordino di cui all'art. 35, comma 1 le comunità montane esercitano, oltre a quanto previsto dall'art. 69 della legge regionale n. 44/2000, di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, le funzioni amministrative in materia di:

a) dichiarazione di pubblica utilità, nonché funzioni amministrative connesse all'espropriazione per pubblica utilità e all'occupazione d'urgenza per la realizzazione di impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone di cui alla legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone);

b) funzioni amministrative connesse all'espropriazione per pubblica utilità ed all'occupazione d'urgenza per la costituzione coattiva delle servitù connesse alla gestione delle aree sciabili attrezzate di cui all'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).

3. Trovano applicazione le procedure previste dagli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali) per l'assegnazione alle comunità montane delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite nonché quelle previste dall'art. 16 della legge regionale n. 34/1998 per la determinazione della data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite.

## Art. 38.

*Termini per gli adempimenti attuativi*

1. La giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le metodologie e gli elementi di cui all'art. 27, comma 2, della legge regionale n. 16/1999, sostituito dalla presente legge.

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana il regolamento previsto dall'art. 15-bis, comma 10, della legge regionale n. 16/1999, inserito dalla presente legge. Nel medesimo provvedimento, la giunta regionale definisce le modalità e i termini per l'elezione degli organi della comunità mon-

tana, individua i termini e le modalità per la comunicazione da parte dei comuni dell'insediamento dei rispettivi consigli al fine dell'emanazione del decreto di cui all'art. 5 della legge regionale n. 16/1999, come modificato dalla presente legge, e ne definisce le relative modalità di notifica e pubblicità. Stabilisce inoltre le modalità di notifica e gli ulteriori contenuti del decreto di cui all'art. 5 della legge regionale n. 16/1999 utili ai fini della prima applicazione della legge.

#### Art. 39.

##### Norma transitoria

1. Fino all'emanazione dei decreti del presidente della giunta regionale di cui all'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 16/1999, così come modificato dalla presente legge, da adottarsi ai sensi dell'art. 42, le comunità montane sono quelle elencate nell'allegato A alla presente legge. Con tali decreti, il presidente della giunta regionale provvede alla costituzione delle comunità montane, secondo la delimitazione territoriale di cui alla deliberazione del consiglio regionale prevista dall'art. 3, comma 2 della legge regionale n. 16/1999 come modificato dalla presente legge.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla determinazione definitiva dei nuovi assetti territoriali, gli organi delle comunità montane non possono deliberare interventi o assumere impegni straordinari che determinino indebitamenti dell'ente non previsti in documenti di programmazione e pianificazione adottati prima della stessa data.

3. In sede di prima applicazione della legge, lo stato di servizio delle comunità montane aggregate per effetto delle disposizioni dell'art. 3 della legge regionale n. 16/1999, così come modificato dalla presente legge, è composto dallo stato di servizio delle comunità montane preesistenti e coincide con la nuova dotazione organica. La dotazione organica definitiva è approvata entro un anno dall'insediamento degli organi.

4. Le comunità montane adeguano i propri statuti alle disposizioni contenute nella presente legge entro centoventi giorni dalla data di insediamento dei nuovi organi eletti a norma del capo II della legge regionale n. 16/1999. Per l'adeguamento degli strumenti di programmazione trova applicazione l'art. 57-ter, comma 2, della legge regionale n. 16/1999. Ai fini della regolamentazione transitoria degli assetti istituzionali delle comunità montane aggregate per effetto delle disposizioni dell'art. 3 della legge regionale n. 16/1999, così come modificato dalla presente legge, il decreto di costituzione indica altresì lo statuto e i regolamenti applicabili alla nuova comunità montana tra quelli vigenti adottati dagli enti preesistenti e ne individua la sede provvisoria. Fino all'emanazione dei nuovi statuti, i componenti dei seggi sono individuati con le modalità stabilite nel decreto di costituzione.

5. Nelle more dell'adeguamento degli statuti, per le comunità montane aggregate per effetto delle disposizioni dell'art. 3 della legge regionale n. 16/1999, così come modificato dalla presente legge, le modalità per la composizione degli uffici elettorali sono determinate nel decreto di costituzione.

6. Fino all'approvazione dei nuovi statuti, il numero dei componenti l'organo esecutivo è limitato a quattro, oltre al presidente, o al numero inferiore stabilito dallo statuto vigente o applicabile, indipendentemente dalla fascia di popolazione della comunità montana.

7. La giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'art. 4, comma 2 della legge regionale n. 16/1999 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Capo IV

##### DISPOSIZIONI ABROGATIVE FINANZIARIE E FINALI

#### Art. 40.

##### Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni della legge regionale n. 16/1999:

- a) l'art. 10;
- b) l'art. 17;
- c) l'art. 19;

d) l'art. 31;

e) la lettera *d-bis* del comma 1 dell'art. 50;

f) l'art. 57-*quater*;

g) l'art. 57-*quinquies*.

2. La data di decorrenza dell'abrogazione disposta ai sensi del comma 1, lettera *e*) è determinata al 30 giugno 2009.

3. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/1999 sono soppresse le parole «con legge regionale».

4. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 16/1999 sono soppresse le parole «i comuni».

5. Al comma 1 dell'art. 54 della legge regionale n. 16/1999 sono soppresse le parole «delle problematiche».

6. Nella rubrica del capo V della legge regionale n. 16/1999 è soppressa la parola: «Controlli».

7. Sono abrogate in particolare, le seguenti disposizioni della legge regionale 22 luglio 2003, n. 19 (modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (testo unico delle leggi sulla montagna):

a) art. 5, di modifica dell'art. 3 della legge regionale n. 16/1999;

b) art. 6, di modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 16/1999;

c) art. 9, di modifica dell'art. 9 della legge regionale n. 16/1999;

d) art. 14, di modifica dell'art. 15 della legge regionale n. 16/1999;

e) art. 15, di modifica dell'art. 17 della legge regionale n. 16/1999;

f) art. 16, di modifica dell'art. 19 della legge regionale n. 16/1999;

g) art. 18, di modifica dell'art. 27 della legge regionale n. 16/1999;

h) art. 20, di modifica dell'art. 29 della legge regionale n. 16/1999;

i) art. 30, di inserimento dell'art. 57-*bis* della legge regionale n. 16/1999;

j) art. 31, di inserimento dell'art. 57-*ter* della legge regionale n. 16/1999;

k) art. 32, di inserimento dell'art. 57-*quater* della legge regionale n. 16/1999;

l) art. 33, di inserimento dell'art. 57-*quinquies* della legge regionale n. 16/1999.

8. L'abrogazione dell'art. 5 della legge regionale n. 19/2003 decorre dall'entrata in vigore delle norme di riordino territoriale.

9. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 2 aprile 2007, n. 7 (soppressione osservatori regionali):

a) l'art. 4 della legge regionale n. 7/2007 di modifica della rubrica del capo VIII della legge regionale n. 16/1999;

b) l'art. 6 della legge regionale n. 7/2007 di modifica dell'art. 56 della legge regionale n. 16/1999.

#### Art. 41.

##### Norma finanziaria

1. Per gli adempimenti e gli oneri connessi al processo di riordino territoriale disposto in attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 2008 è previsto uno stanziamento pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DA14181 del bilancio di previsione per l'anno 2008, unità che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.

2. Nel biennio 2009-2010 all'onere annuo stimato in 500.000,00 euro, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).

## Art. 42.

*Entrata in vigore delle norme di riordino territoriale*

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 60 della legge regionale n. 16/1999, le previsioni di cui alla deliberazione prevista all'art. 3, comma 2 della legge regionale n. 16/1999 così come modificato dalla presente legge, esplicano la propria efficacia in coincidenza con la scadenza contestuale dell'attuale mandato amministrativo della maggioranza dei comuni facenti parte della comunità montana.

2. Se la scadenza di cui al comma 1 non è contestuale, le stesse previsioni o determinazioni esplicano la propria efficacia decorsi cinque anni dalla data del primo decreto di costituzione adottato ai sensi della legge regionale n. 19/2003.

## Art. 43.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47, comma 2 dello statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 1° luglio 2008

MERCEDES BRESSO

08R0455

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE**

LEGGE REGIONALE 9 luglio 2008, n. 5.

**Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi.**

*Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/I-II del 22 luglio 2008)*

(Omissis).

08R0465

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE**

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
21 gennaio 2008, n. 2-109/Leg.

**Modificazioni del decreto del presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. (regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al corpo forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7).**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 8 del 19 febbraio 2008)*

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3054 di data 28 dicembre 2007 concernente: «Approvazione del regolamento avente ad oggetto: «Modificazioni del decreto del presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. (regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al corpo forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)».

EMANA

il seguente regolamento:

«Modificazioni del decreto del presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. (regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al corpo forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)».

## Art. 1.

*Modificazioni dell'art. 5-quater del decreto del presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg.*

1. All'art. 5-quater del decreto del presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Al corso può essere ammesso un numero di candidati dal 20 al 50 per cento superiore ai posti disponibili, con eventuale arrotondamento all'unità superiore; tale percentuale è stabilita nel bando di indizione del concorso.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I partecipanti al corso di formazione professionale che hanno frequentato, con esito positivo, il corso medesimo sono assunti, nel numero di posti disponibili, secondo l'ordine di graduatoria stabilita in base alla valutazione finale riportata negli esami teorico-pratici.» (1);

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 21 gennaio 2008

DELLAI

## NOTE

## Avvertenza

Le note, redatte a cura del servizio per il personale della provincia autonoma di Trento, di seguito riportate, non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.

Nota al titolo:

L'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 dispone:

«Art. 67 (Corpo forestale provinciale). — 1. È istituito il corpo forestale provinciale. Ferma restando la competenza della contrattazione collettiva a definire la disciplina del rapporto di lavoro, la giunta provinciale, con regolamento di organizzazione, definisce le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al corpo forestale. La giunta, con le modalità di cui all'art. 65, è autorizzata a ridefinire l'articolazione e le competenze dei servizi foreste, faunistico, parchi e foreste demaniali, azienda speciale di sistemazione montana e il dipartimento in cui detti servizi sono compresi.»

Note alle premesse:

L'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», come modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

«Art. 53. — Il presidente della provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.»

L'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», dispone:

«Art. 54. — Alla Giunta provinciale spetta:

1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;

4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;

5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;

7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.»

Note all'art. 1:

L'art. 5-*quater* decreto del presidente della giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg., recante «Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al corpo forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7», dispone:

«Art. 5-*quater* (Concorso pubblico). — 1. L'accesso al CFP mediante concorso pubblico per esami o per titoli ed esami è subordinata al superamento di un corso di formazione professionale. Al corso può essere ammesso un numero di candidati dal 20 al 50 per cento superiore ai posti disponibili, con eventuale arrotondamento all'unità superiore; tale percentuale è stabilita nel bando di indizione del concorso.

2. (Omissis).

3. (Omissis).

4. (Omissis).

5. I partecipanti al corso di formazione professionale che hanno frequentato, con esito positivo, il corso medesimo sono assunti, nel numero di posti disponibili, secondo l'ordine di graduatoria stabilita in base alla valutazione finale riportata negli esami teorico-pratici.»

08R0231

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 053/Pres.

**Legge regionale n. 7/2006, art. 9. Regolamento recante le procedure per il riconoscimento e la revoca delle organizzazioni di produttori.**

(Pubblicato nel 1° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2008).

### IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 recante «Regolamentazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Considerato che il citato decreto legislativo, all'art. 3, indica la forma giuridica societaria che le organizzazioni di produttori, di seguito denominate OP, devono assumere ai fini del loro riconoscimento, nonché i contenuti dei loro statuti e i requisiti minimi che le stesse devono possedere in termini di numero di soci e di fatturato;

Considerato che l'art. 4 dello stesso decreto legislativo demanda alle regioni il compito di riconoscere le OP operanti sul proprio territorio, sulla base dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, ovvero in base a requisiti più restrittivi fissati dalle stesse, rimandando a successivo atto del Ministero delle politiche agricole e forestali la rideterminazione dei parametri stessi;

Considerato che con decreto del Presidente della Regione del 12 ottobre 2005, n. 0354/Pres., è stato approvato il «Regolamento recante le modalità di riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori in applicazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102», nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di rideterminazione dei parametri suindicati;

Visto l'art. 9 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, recante «Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca», il quale prevede che con decreto del Presidente della Regione, su proposta della Giunta regionale, conformemente alla normativa nazionale vigente, sono stabilite le procedure per il riconoscimento delle OP e la revoca dello stesso;

Considerato che l'art. 11 della citata legge regionale n. 17/2006, contiene disposizioni per il controllo e la vigilanza sulle Organizzazioni dei produttori;

Richiamato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 febbraio 2007 n. 85/TRAV, di attuazione del decreto legislativo n. 102/2005, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle OP, le modalità per il controllo e la vigilanza delle stesse, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento;

Ritenuto necessario, pertanto, adottare una nuova disciplina regolamentare concernente le modalità di riconoscimento delle predette OP, in esecuzione dell'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 17/2006 e in conformità alla normativa nazionale vigente, abrogando il precedente regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione del 12 ottobre 2005, n. 0354/Pres.;

Atteso che nella regione Friuli-Venezia Giulia non sussistono condizioni produttive e organizzative tali da prevedere la costituzione di forme associate di OP (organismi di secondo grado), previste dall'art. 5 del decreto legislativo e che, pertanto, si ritiene di non prevedere per le stesse alcuna modalità di costituzione;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 395 del 11 febbraio 2008;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento recante le procedure per il riconoscimento e la revoca delle organizzazioni di produttori in esecuzione dell'art. 9 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 «Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca», nel testo allegato al presente decreto, del quale forma parte integrale e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Regolamento recante le procedure per il riconoscimento e la revoca delle organizzazioni di produttori in esecuzione dell'art. 9 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 «Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca».**

#### Art. 1.

##### Oggetto

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 9, comma 2, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 «Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca», disciplina le procedure per il riconoscimento e la revoca delle organizzazioni di produttori che realizzano il maggior volume della produzione nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

#### Art. 2

##### Presentazione delle domande di riconoscimento delle organizzazioni di produttori

1. La domanda di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, di seguito denominate OP, è presentata al Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, dal legale rappresentante della società, corredata della seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) visura dell'iscrizione camerale della società;
- c) verbali relativi alle cariche sociali;
- d) mandato al presidente di presentare domanda di riconoscimento;
- e) elenco soci produttori;
- f) prospetto riepilogativo dei dati tecnici delle aziende di ogni socio produttore;
- g) documentazione antimafia relativa agli amministratori della società;
- h) relazione illustrativa, sottoscritta dal legale rappresentante, della organizzazione amministrativo-commerciale, nonché delle strutture tecniche della OP, compresi i locali della sede, loro ubicazione, stato di efficienza e potenzialità in funzione alla produzione trattata e relativo titolo di possesso da allegare in copia autentica;
- i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, indicante il volume minimo della produzione commercializzata, conferita dai soci.

2. Qualora il socio aderente alla OP non sia persona fisica, l'OP acquisisce e trattiene agli atti, per eventuali verifiche e controlli da parte della struttura regionale competente:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) istanza di adesione alla OP da parte del legale rappresentante corredata del provvedimento autorizzativo;
- c) prospetto riepilogativo di cui al comma 1, lettera f).

3. Il prospetto riepilogativo di cui al comma 1, lettera f), redatto conformemente al modello predisposto dalla struttura regionale competente, tiene conto della tipologia di prodotto per il quale l'OP chiede il riconoscimento.

4. I procedimenti di riconoscimento o di diniego di riconoscimento di OP si concludono entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il decreto di riconoscimento di OP è adottato dal Direttore del servizio regionale competente, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e trasmesso all'OP e al Ministero competente.

#### Art. 3.

##### Verifica dei requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori

1. Ai fini del riconoscimento delle OP, la Regione verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente sulla base della documentazione presentata in allegato alla domanda di riconosci-

mento e svolge accertamenti presso la sede delle OP; in particolare gli accertamenti riguardano:

- a) il numero minimo di produttori aderenti, attraverso la verifica del libro soci della OP e delle persone giuridiche sode dell'OP stessa;
- b) il volume minimo di produzione, espresso per ciascun settore o prodotto, come stabilito dalla normativa statale vigente.

2. Nel caso di OP con soci in più regioni, la Regione Friuli-Venezia Giulia è competente al riconoscimento, nel caso in cui l'OP realizzi nel territorio regionale il maggior volume di produzione.

#### Art. 4.

##### Elenco regionale delle organizzazioni di produttori

1. Nell'elenco regionale delle OP di cui all'art. 9 della legge regionale n. 17/2006 tenuto presso la direzione centrale competente, sono iscritte le OP riconosciute.

2. Con decreto del direttore centrale competente sono dettate disposizioni per la tenuta dell'elenco regionale di cui al comma 1.

#### Art. 5.

##### Vigilanza e controllo

1. La struttura regionale competente effettua, con cadenza almeno triennale, i controlli amministrativi per la verifica della permanenza dei requisiti delle OP riconosciute, comunicando gli esiti al Ministero competente.

2. Le OP mettono a disposizione dei funzionari incaricati del controllo ogni documentazione utile ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 e trasmettono annualmente alla Regione la documentazione indicata nelle linee guida nazionali per l'applicazione delle disposizioni sulle OP.

3. Nel caso di OP che, al momento del riconoscimento, non erano costituite da almeno tre anni, e per le quali il rispetto del parametro relativo al volume minimo di produzione è stato verificato sulla base della documentazione dei soci, i controlli sulla permanenza dei requisiti minimi, devono essere effettuati alla fine del primo anno successivo il riconoscimento, fermo restando il controllo previsto al comma 1.

#### Art. 6.

##### Revoca del riconoscimento

1. Il direttore del servizio regionale competente provvede, con proprio decreto, previa diffida, alla revoca del riconoscimento di OP e alla cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 4, in caso di mancata osservanza, per due anni consecutivi, delle disposizioni statutarie, e negli altri casi previsti dalla normativa statale vigente.

#### Art. 7

##### Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Regione del 12 ottobre 2005, n. 0354/Pres., «Regolamento recante le modalità di riconoscimento delle organizzazioni dei produttori in applicazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102», è abrogato.

#### Art. 8

##### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 054/Pres.****Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.**

*(Pubblicato nel 1° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2008)*

**IL PRESIDENTE**

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;

Vista la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Preso atto che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale», approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. - e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto che l'attuazione delle misure del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 avvenga con l'emanazione di apposito provvedimento applicativo di natura regolamentare;

Considerato che i criteri di selezione delle operazioni finanziabili devono essere sottoposti al comitato di sorveglianza del programma;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 428 del 12 febbraio 2008;

**Decreta:**

1. È approvato il «Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

**ILLY***(Omissis)***08R0179****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 055/Pres.****Regolamento di attuazione della «Misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale/Azione 2 - Stesura dei piani di gestione di siti Natura 2000» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 27 febbraio 2008)*

*(Omissis).***08R0180****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 056/Pres.****Regolamento di attuazione della «Misura 311 - Diversificazione in attività non agricole/Azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 27 febbraio 2008)*

*(Omissis).***08R0181****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 057/Pres.****Regolamento applicativo della «Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 27 febbraio 2008)*

**IL PRESIDENTE**

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;

Vista la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Preso atto che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale», approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto che l'attuazione delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 avvenga con l'emanazione di apposito provvedimento applicativo di natura regolamentare;

Considerato che i criteri di selezione delle operazioni finanziabili devono essere sottoposti al Comitato di sorveglianza del Programma;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 42S del 12 febbraio 2008;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento applicativo della «misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Regolamento applicativo della «Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.**

*Capo I*

ASPETTI GENERALI

Art. 1.

*Finalità e obiettivi*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto in attuazione della misura «132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare» prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (di seguito definito PSR nel presente regolamento) di cui al regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 e pubblicato sul 1° supplemento ordinario n. 35 del 21 dicembre 2007 al *Bollettino ufficiale* della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 19 dicembre 2007.

Art. 2.

*Modalità di accesso e localizzazione*

1. La modalità di approccio al PSR per la richiesta dell'aiuto di cui alla presente misura è quella dell'accesso individuale senza riduzione di aiuto.

2. L'accesso alla misura è previsto per l'intero periodo di programmazione 2007-2013.

3. Gli aiuti previsti dal presente regolamento sono concedibili nell'intero territorio regionale.

Art. 3.

*Disponibilità finanziarie*

1. Le disponibilità finanziarie cofinanziate per la misura sono quelle previste dal piano finanziario del PSR approvato dalla Commissione europea al capitolo «7- Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale».

2. In fase di prima applicazione, le risorse cofinanziate per l'annualità 2008 ammontano a 400.000 euro

Art. 4.

*Beneficiari*

1. I beneficiari degli aiuti previsti dalla presente misura sono le imprese agricole singole e associate aderenti a d un sistema di qualità alimentare di cui all'art. 6.

2. Le imprese associate sono le cooperative di primo e secondo grado che svolgono attività agricola.

Art. 5.

*Interventi ammissibili e aiuto concedibile*

1. L'aiuto è concesso in conto capitale fino ad un massimo di 3.000 euro all'anno per un massimo di cinque anni nell'arco del periodo di programmazione.

2. L'aiuto è riferito ai costi sostenuti dal beneficiario, variabili e fissi, per la partecipazione ad un sistema di qualità alimentare di cui all'art. 6 relativi a prodotti ottenuti in regione o a prodotti la cui ultima lavorazione è effettuata in Regione, i prodotti sostenuti sono quelli destinati al consumo umano.

3. I costi variabili sono le spese per i controlli intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema. I costi fissi sono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione al sistema.

4. Nel caso di costi relativi al sistema di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), l'aiuto non è cumulabile con quello eventualmente erogato in virtù della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32, recante disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia.

5. Nel caso di costi relativi al sistema di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) sono riconosciuti unicamente i costi variabili.

6. I costi sostenuti dai beneficiari, ai fini della concessione dell'aiuto di cui al comma 2, sono comprovati da fatture e da documenti probatori.

7. Il quinquennio di cui al comma 1 ha inizio dall'anno cui la prima documentazione fiscale è riferita.

Art. 6.

*Sistemi di qualità alimentare*

1. I sistemi comunitari di qualità alimentare di cui all'art. 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005 fanno riferimento a:

a) regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio per i prodotti certificati biologici e, a far data dal 1° gennaio 2009, al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

b) regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio per i prodotti certificati a STG (specialità tradizionale garantita);

c) regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio per i prodotti certificati a DOP (denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta);

d) regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e in particolare il titolo VI «Vini di qualità prodotti in regioni determinate».

2. I prodotti di cui al comma 1 che possono beneficiare dell'aiuto sono elencati nella misura 132 del PSR.

3. Il sistema di qualità alimentare, riconosciuto a livello di Stato membro è il sistema di qualità di prodotto Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA) della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21. I prodotti che possono beneficiare dell'aiuto sono elencati nella misura 132 del PSR.

4. Possono beneficiare dell'aiuto ulteriori prodotti, riconosciuti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ad avvenuta modifica o integrazione della misura 132 del PSR.

## Capo II

### PROCEDURE

#### Art. 7.

##### *Autorità competenti e organismi responsabili*

1. Struttura responsabile di assè e Ufficio attuatore è l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA che:

- a) riceve le domande;
- b) esegue l'attività istruttoria finalizzata all'ammissibilità delle domande e alla liquidazione dell'aiuto;
- c) approva le graduatorie relative alle domande individuali, con evidenza delle domande ammesse al finanziamento, delle domande non ammissibili per carenza di risorse e delle domande escluse;
- d) comunica ai beneficiari la decisione individuale di finanziamento
- e) predispose elenchi di liquidazione periferici e li trasmette all'Autorità di gestione;
- f) effettuano i controlli e i sopralluoghi richiesti dall'Autorità di gestione.

2. L'Autorità di gestione che:

- a) predispose e pubblica i bandi
- b) predispose elenchi regionali di liquidazione, comprendenti eventuali svincoli delle fidejussioni, sulla base degli elenchi di liquidazione periferici prodotti dai singoli Uffici attuatori e li invia all'Organismo pagatore.

3. L'Organismo pagatore è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Le funzioni e i rapporti con la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna sono regolati da convenzione.

#### Art. 8.

##### *Presentazione delle domande di aiuto*

1. La domanda di aiuto, sottoscritta dal richiedente, e comprensiva delle fatture o dei documenti probatori della spesa sostenuta e dell'esito della certificazione, è inoltrata all'Ente attuatore.

2. La presentazione della domanda presuppone la compilazione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 503/99.

3. L'Ufficio attuatore comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

4. Le domande devono pervenire annualmente all'Ufficio attuatore nel periodo tra il 2 gennaio e il 15 febbraio. Le domande che pervengono oltre il 15 febbraio non sono ricevibili e sono restituite all'interessato.

#### Art. 9.

##### *Formulazione della graduatoria*

1. La graduatoria annuale è approvata dall'Ufficio attuatore entro 60 giorni dalla scadenza di cui all'articolo 8, comma 4, sulla base dei criteri di cui all'art. 10.

2. Le risorse di cui all'art. 3, comma 1, sono ripartite proporzionalmente e disponibili per ogni graduatoria, a partire dal 2008 al 2013, ultimo anno di programmazione.

3. I beneficiari ammessi al finanziamento sono ammessi per il quinquennio di cui all'art. 5, comma 1, e presentano entro il bando annuale la domanda di pagamento relativamente alle spese sostenute nell'anno precedente e fino all'anno 2015.

4. I beneficiari si impegnano a mantenere la certificazione per la durata del quinquennio di cui al comma 2. In caso contrario si provvede al recupero delle somme erogate, come previsto dalla normativa in materia, a partire dal primo anno.

#### Art. 10.

##### *Criteri per la selezione delle domande*

1. La graduatoria delle domande ammissibile è formulata secondo punteggi, cumulabili, che tengono conto della tipologia dei prodotti e del settore di intervento.

2. I punteggi riferiti alla tipologia dei prodotti sono:

- a) biologico punti 15;
- b) DOP punti 13;
- c) AQUA punti 10;
- d) IGP punti 8;
- e) DOCG punti 6;
- f) DOC doc punti 4.

3. I punteggi riferiti settore d'intervento sono:

- a) frutticolo punti 16;
- b) orticolo punti 14;
- c) zootecnia carne punti 12;
- d) zootecnia latte punti 10;
- e) vitivinicolo DOCG punti 8;
- f) miele punti 7;
- g) seminativi punti 5;
- h) floricolo punti 3,
- i) vitivinicolo DOC punti 1;

4. In caso di parità di punteggio sono finanziate in ordine:

- a) beneficiari con sede aziendale in zona D;
- b) beneficiari biologici;
- c) beneficiari più giovane;
- d) beneficiari con sede aziendale in zona C.

## Capo III

### DISPOSIZIONI GENERALI TRANSITORIE

#### Art. 21.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Nell'anno 2008, primo anno di applicazione della misura, con riferimento alla spese sostenute dai beneficiari nell'anno 2007 le domande presentate devono pervenire all'Ufficio attuatore entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 12.

##### *Rinvio dinamico*

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

#### Art. 13.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

08R0182

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 058/Pres.

**Regolamento applicativo della «Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori» del Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 27 febbraio 2008)

#### IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;

Vista la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Preso atto che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale», approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto che l'attuazione delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 avvenga con l'emanazione di apposito provvedimento applicativo di natura regolamentare;

Considerato che i criteri di selezione delle operazioni finanziabili devono essere sottoposti al Comitato di sorveglianza del Programma;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 424 del 12 febbraio 2008;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento applicativo della «misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Regolamento applicativo della «Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori» del Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.**

#### Capo I

#### NORME GENERALI

#### Art. 1.

##### Finalità e obiettivi

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto in attuazione della misura «112 - Insediamento di giovani agricoltori» prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (di seguito definito PSR nel presente regolamento) di cui al regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 e pubblicato sul 1° supplemento ordinario n. 35 del 21 dicembre 2007 al *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 19 dicembre 2007.

#### Art. 2.

##### Modalità di accesso e localizzazione

1. La modalità di accesso al PSR per la richiesta dell'aiuto di cui alla presente misura è quella individuale.

2. L'accesso alla misura è previsto per l'intero periodo di programmazione 2007-2013.

3. L'aiuto previsto dal presente regolamento è concedibile nell'intero territorio regionale.

#### Art. 3.

##### Disponibilità finanziarie

1. Le disponibilità finanziarie cofinanziate per la misura sono quelle previste dal piano finanziario del PSR approvato dalla Commissione europea al capitolo «7 - Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale». A tale importo possono aggiungersi risorse aggiuntive a carico del bilancio regionale così come indicato al capitolo «8 - Finanziamenti nazionali integrativi» del PSR

2. L'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali avviene alle medesime condizioni di utilizzo di quelle cofinanziate.

3. La disponibilità annuale di risorse per le domande presentate nel periodo 2007-2013, cofinanziate e aggiuntive regionali, è determinata entro il 31 gennaio dalla Giunta regionale. In fase di prima applicazione, le risorse cofinanziate per l'annualità 2008 ammontano a 600.000 euro.

#### Art. 4.

##### Beneficiari

1. I beneficiari della misura sono gli imprenditori la cui impresa sia iscritta al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» e in possesso dei seguenti requisiti:

a) primo insediamento in qualità di capo in un'azienda agricola;

b) età non inferiore a diciotto anni alla data dell'insediamento e non superiore a quarant'anni alla data di presentazione della domanda di aiuto;

c) possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali alla data di presentazione della domanda di aiuto.

2. L'imprenditore agricolo si insedia in un'impresa che ha sede legale in Regione e conduce almeno una azienda agricola situata nel territorio della Regione e presenta, contestualmente alla domanda, un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

3. L'azienda agricola si intende situata nella regione quando la maggior parte della superficie agricola utilizzata (di seguito definita SAU) relativa a tutte le unità tecnico-economiche (di seguito denominate UTE) condotte dal richiedente, ricade sul territorio regionale.

4. L'UTE, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173» è definita come l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche ed acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio e con una propria autonomia produttiva.

#### Art. 5.

##### *Definizione di primo insediamento*

1. Per primo insediamento in qualità di capo in ura azienda di un giovane agricoltore si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola, in qualità di:

- a) titolare di impresa agricola in forma di ditta individuale;
- b) contitolare, con poteri di rappresentanza straordinaria ed ordinaria, di una società di persone avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola;
- c) socio amministratore di società di capitale o cooperativa avente come solo oggetto la gestione di una azienda agricola.

#### Art. 6.

##### *Determinazione dei modi dell'assunzione di responsabilità*

1. La data di assunzione di responsabilità o corresponsabilità definita all'art. 5, coincide:

- a) per i casi di cui all'art. 5, lettera a), con la data di inizio dell'attività agricola dell'impresa dichiarata ai fini IVA;
- b) per i casi di cui all'art. 5, lettera b), con la data di ingresso del giovane nella società dichiarata ai fini IVA;
- c) per i casi di cui all'art. 5, lettera c), con la data di assunzione della carica di socio amministratore.

2. La dimostrazione delle condizioni sopra descritte avviene ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero presentando la specifica documentazione.

#### Art. 7.

##### *Conoscenze e competenze professionali*

1. Le adeguate conoscenze e competenze professionali del giovane agricoltore, di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), sono soddisfatte attraverso mediante il possesso di:

- a) laurea specialistica ovvero laurea triennale in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali ovvero in scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;
- b) diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario, ovvero titoli equipollenti;
- c) attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione della durata di almeno 150 ore, organizzati dalla Regione nell'ambito del Piano regionale della formazione professionale di cui agli articoli 8, così come modificato dall'art. 34 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e 9 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modifiche e integrazioni, specificatamente indirizzati ai giovani che intendono esercitare l'attività agricola;
- d) attestato di frequenza con profitto ad altri corsi di formazione agraria, della durata di almeno 150 ore, autorizzati o riconosciuti dalla Regione, ovvero ad equipollenti corsi di formazione organizzati dallo Stato o dalle Regioni;

2. I corsi di formazione di cui al comma 1, lettere c) e d), prevedono applicazioni di carattere pratico e l'insegnamento dei problemi

relativi all'organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola o associata con particolare riguardo alle problematiche ambientali.

3. Il premio è concesso anche in assenza di adeguata conoscenza e competenza professionale, a condizione che i requisiti vengano conseguiti entro trentasei mesi dalla data della decisione individuale di concessione dell'aiuto, qualora il giovane necessiti di un periodo di adattamento strutturale previsto dal piano aziendale o previsto dall'adesione al progetto di filiera.

4. Il requisito relativo alle conoscenze e competenze professionali è dichiarato dal richiedente ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)» ovvero dimostrato presentando la specifica documentazione.

#### Art. 8.

##### *Piano aziendale*

1. Il richiedente, all'atto di presentazione della domanda, presenta un piano aziendale (di seguito definito piano), che contiene le seguenti informazioni:

- a) descrizione dell'ordinamento produttivo e dei fattori di produzione disponibili al momento dell'insediamento del giovane in azienda;
- b) illustrazione degli obiettivi specifici prefissati per lo sviluppo della nuova attività imprenditoriale;
- c) piano degli investimenti e delle azioni previste per la realizzazione degli obiettivi fissati;
- d) eventuale piano di ricorso ad attività di consulenza o a formazione professionale, in particolare su tematiche ambientali;
- e) eventuale piano finanziario contenente anche tutte le condizioni relative alla concessione del credito agrario, qualora si richieda, oltre all'aiuto in conto capitale, anche l'aiuto in conto interessi;
- f) crono programma in cui siano specificate sia in termini temporali che economici finanziari, le tappe essenziali per la realizzazione del piano degli investimenti;
- g) eventuali altre misure o operazioni da attivare, incluse le informazioni e i dati necessari per l'attivazione delle stesse;
- h) eventuali informazioni relative alla necessità di investimenti per l'adeguamento alla direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) direttiva nitrati, prevista nella misura 121, usufruendo della deroga di 36 mesi;
- i) attestazione con cui dichiara di essere edotto che in caso di inadempimento agli obblighi e impegni previsti dal piano, il contributo è revocato e successivamente recuperato.

2. Il piano è sottoscritto dal richiedente e dagli altri contitolari.

3. Gli interventi del piano sono avviati dopo l'insediamento e sono ultimati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della data di adozione della decisione individuale di finanziamento, con la quale e contestualmente approvato il piano.

4. Il piano può essere modificato in qualsiasi momento fermo restando il termine di cui al comma 3 per la sua completa realizzazione.

5. Le variazioni che il beneficiario intende apportare al piano sono preventivamente comunicate e dettagliatamente giustificate all'Ufficio attuatore.

6. L'Ufficio attuatore comunica al beneficiario entro 60 giorni dal ricevimento delle variazioni di cui al comma 5 l'ammissibilità o la non ammissibilità delle stesse. L'Ufficio attuatore, in seguito ad approvazione di variazioni al piano, ridetermina il sostegno concedibile, che non è superiore a quanto richiesto inizialmente.

7. L'Ufficio medesimo valuta ed ammette le eventuali variazioni in considerazione degli obiettivi specifici inizialmente indicati nel piano.

8. In caso di insediamento contemporaneo di più giovani nella stessa azienda, è presentato un unico piano.

## Art. 9.

*Piano degli investimenti e delle azioni*

1. Il piano degli investimenti e delle azioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), può comprendere:

- a) la realizzazione di uno o più interventi riconducibili alle misure 121, 124 azione 1, 132, 133 e 311 del PSR;
  - b) la realizzazione di interventi riconducibili alle OCM di settore;
  - c) le spese connesse all'avviamento dell'attività imprenditoriale fra le quali a titolo esemplificativo le spese notarili, l'acquisto di quote, diritti e titoli; le spese per attività di consulenza o formazione professionale.
2. Il totale delle spese da sostenere per le attività previste dal piano di cui al comma 1 è superiore all'importo del premio unico di cui all'art. 10, comma 1.

3. In caso di insediamento contemporaneo di più giovani nella stessa azienda, l'importo minimo del piano di cui al comma 1 è superiore alla somma del premio unico di cui all'art. 10, comma 1.

## Art. 10.

*Aiuto in conto capitale*

1. Al giovane è erogato un aiuto all'insediamento in conto capitale da un minimo di 15.000 euro fino ad un massimo di 40.000 euro. Tale aiuto assume la denominazione di premio unico.

2. Il premio unico è determinato sulla base dei seguenti elementi:

- a) importo totale della spesa ammissibile prevista nel piano degli investimenti e delle azioni di cui all'articolo 9;
- b) tipologia delle azioni previste nel piano degli investimenti e delle azioni di cui all'art. 9;
- c) localizzazione della SAU prevalente sul territorio regionale;
- d) sviluppo dell'azienda rivolto all'ottenimento di prodotti agricoli di qualità di cui alla misura 132 del PSR;
- e) partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento e ricorso alla consulenza aziendale.

3. La quota parte del premio unico riferita al comma 2, lettera a), è così determinata:

- a) 12.000 euro per interventi previsti nel piano fino a 30.000 euro;
- b) 17.000 euro per interventi previsti nel piano superiori a 30.000 e fino a 60.000 euro;
- c) 22.000 euro per interventi previsti nel piano superiori a 60.000 e fino a 90.000 euro
- d) 27.000 euro per interventi oltre 90.000 euro.

Per interventi effettuati da giovani insediati in aziende aventi la SAU prevalente nelle aree D, A1, B1 e C1 di cui all'allegato 1 del PSR, la spesa ammissibile degli interventi previsti nel piano, quale base di determinazione dell'aiuto, è ridotta del trenta per cento.

4. La quota parte del premio unico riferita al comma 2, lettera b), stabilita sulla base della prevalenza degli interventi previsti, è così determinata:

- a) 3.000 euro nel caso di interventi finalizzati a:
  - 1) vendita diretta al consumatore finale;
  - 2) miglioramento dell'igiene e del benessere animale;
  - 3) lavorazione e/o trasformazione aziendale dei prodotti;
  - 4) realizzazione di strutture connesse alle colture protette;
- b) 4.000 euro nel caso di interventi finalizzati a:
  - 1) risparmio e al miglior utilizzo delle risorse idriche;
  - 2) piantagioni pluriennali;

3) acquisto di macchine agevolatrici delle operazioni colturali o macchine per la manutenzione del territorio;

c) 3.000 euro per l'acquisto di bestiame selezionato da riproduzione.

5. La quota parte del premio unico riferita al comma 2, lettera c), è così determinata:

- a) 6.000 euro in area D, A1, B1 e C1;
- b) 4.500 euro in area C, esclusa la zona C1;
- c) 3.000 euro in area A e B, escluse le zone A1 e B1;

6. La quota parte del premio unico riferito al comma 2, lettera d), qualora la produzione a conclusione del piano sia prevalentemente composta da prodotti biologici, DOCG, DOP, IGP, STG, AQUA, è pari a 4.000 euro.

7. Nel caso di ricorso a consulenze in materia ambientale, entro programmi finanziati dalla Regione, o di partecipazione a corsi formativi in materia ambientale la quota parte del premio unico riferito al comma 2, lettera e) è pari a 2.000 euro.

8. I corsi di cui al comma 7 sono riconosciuti dalla Regione e hanno una durata di almeno 20 ore. La partecipazione ai corsi formativi, è dimostrata con la presentazione dei relativi attestati di frequenza.

9. La partecipazione ai corsi formativi di cui al comma 7 è dimostrata con la presentazione dei relativi attestati di frequenza. Sono riconosciuti anche corsi di formazione conclusi non oltre un anno precedente la data di insediamento.

## Art. 11.

*Aiuto in conto interessi*

1. Al giovane è erogato, in aggiunta al premio unico, un ulteriore aiuto in conto interessi, denominato premio aggiuntivo, fino ad un massimo di euro 15.000 connesso alla realizzazione del piano degli investimenti e delle azioni di cui all'art. 9 riconducibili alla misura 121 e alle OCM di settore.

2. Il premio aggiuntivo è erogato per l'abbattimento degli interessi, a fronte della contrazione di finanziamenti agrari bancari il cui importo minimo sia pari ad almeno il doppio del premio unico, su rate semestrali fino ad un massimo di dieci semestri, indipendentemente dalla durata del finanziamento.

3. In caso di insediamento contemporaneo di più giovani nella stessa azienda, l'importo minimo del piano di cui al comma 2) è superiore alla somma del premio unico di ogni beneficiario di cui all'art. 10, comma 1.

4. I finanziamenti agrari bancari di cui al comma 2, sono erogati a tasso fisso. Le altre condizioni, tra le quali il tasso medesimo, la durata e le garanzie sono demandate alla libera contrattazione tra le parti.

5. Il contratto del finanziamento è stipulato entro sei mesi dalla decisione individuale di concessione dell'aiuto.

6. Il valore massimo dell'aiuto integrativo è calcolato sulla base della capitalizzazione effettuata in base al tasso di riferimento stabilito dalla Commissione europea, vigente al momento dell'erogazione del finanziamento.

7. L'Istituto bancario stabilisce con il beneficiario le modalità di riduzione della quota interessi sulle rate del finanziamento, sulla base dell'importo dell'aiuto aggiuntivo.

8. L'aiuto aggiuntivo non può essere erogato oltre la data del 31 dicembre 2015. A tal fine la parte restante del premio aggiuntivo è scontata al 31 dicembre 2015 utilizzando il tasso di cui al comma 6. L'Istituto bancario eroga al beneficiario il valore scontato in unica soluzione ovvero in forma rateizzata secondo la normale scadenza delle rate e secondo quanto stabilito nella convenzione di cui al comma 10.

9. Il finanziamento agrario è erogato a favore del giovane di primo insediamento ovvero a favore dell'impresa agricola in cui il giovane è insediato in qualità di corresponsabile civile e fiscale e non è estinto prima di cinque anni dall'erogazione dello stesso. In caso di estinzione anticipata si procede al recupero del premio aggiuntivo.

10. Ai fini del presente art. è stipulata una convenzione tra l'Organismo pagatore e l'Istituto bancario che eroga il finanziamento.

#### Art. 12.

##### *Obblighi del beneficiario*

##### 1. Il beneficiario:

a) consegue la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, al più tardi entro i trentasei mesi successivi dalla data di decisione individuale di concessione dell'aiuto;

b) consente in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;

c) comunica eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;

d) rende disponibili, se richieste, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione delle attività del PSR;

e) esercita l'attività agricola per almeno cinque anni dalla data della liquidazione finale del premio unico, desunta dall'elenco di liquidazione prodotto dall'Ufficio attuatore, mantenendo la qualifica di responsabile o corresponsabile civile e fiscale di impresa agricola e l'iscrizione all'I.N.P.S. con la qualifica di IAP;

f) non richiede l'aiuto di cui alla presente misura in altre regioni dell'Italia o in qualunque altro Paese dell'Unione europea.

2. L'inosservanza di uno o più degli obblighi previsti dal comma 1 comporta la revoca e la restituzione, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, delle somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto o derivanti da sanzioni, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.

3. Qualora la spesa del piano aziendale realizzato sia inferiore a quella approvata nella decisione individuale di finanziamento, il premio unico viene rideterminato sulla base dei criteri di cui all'art. 10. Nel caso in cui il premio unico rideterminato sia inferiore a 15.000 euro, l'aiuto è revocato e si procede al recupero delle somme percepite.

#### Capo II

##### AUTORITÀ COMPETENTI E ORGANISMI RESPONSABILI

#### Art. 13.

##### *Competenze dell'Autorità di gestione*

##### 1. L'Autorità di gestione:

a) predispone elenchi regionali di liquidazione e li invia all'Organismo pagatore;

b) è responsabile del sistema di monitoraggio del PSR;

c) è il soggetto referente nei confronti dell'organismo pagatore.

#### Art. 14.

##### *Competenze della Struttura responsabile di misura*

1. La Struttura responsabile di misura è il Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna che:

a) svolge attività di impulso, coordinamento e informazione specifica per l'attuazione della misura;

b) approva le graduatorie relative alle domande individuali su proposta dell'Ufficio attuatore;

c) pubblica le graduatorie sul BUR con evidenza delle domande ammesse al finanziamento, delle domande non ammissibili per carenza di risorse e delle domande escluse;

d) trasmette le graduatorie agli Uffici attuatori;

#### Art. 15.

##### *Competenze degli Uffici attuatori*

1. Gli Uffici attuatori sono gli Ispettorati provinciali agricoltura che:

a) ricevono le domande;

b) eseguono l'attività istruttoria finalizzata all'ammissibilità delle domande e alla liquidazione dell'aiuto;

c) comunicano ai beneficiari la decisione individuale di ammissione al finanziamento;

d) propongono alla Struttura responsabile di misura l'elenco dei beneficiari per l'ammissione nelle graduatorie relative alle domande individuali;

e) predispongono elenchi di liquidazione periferici e propongono gli svincoli delle fidejussioni;

f) effettuano i controlli e i sopralluoghi richiesti dall'Autorità di gestione.

#### Art. 16.

##### *Organismo pagatore*

1. L'organismo pagatore degli aiuti è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Ag.E.A.).

#### Capo III

##### PROCEDURE

#### Art. 17.

##### *Presentazione delle domande*

1. La domanda di aiuto, sottoscritta dal richiedente e comprensiva della documentazione richiesta, è presentata all'Ufficio attuatore competente per territorio, sulla base della prevalenza della SAU in regione, entro il termine di sei mesi successivi all'insediamento.

2. La presentazione della domanda presuppone la compilazione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503/99.

3. L'Ufficio attuatore comunica, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

#### Art. 18.

##### *Procedura istruttoria*

1. L'Ufficio attuatore provvede al controllo amministrativo sulla totalità delle domande ricevute, verificandone la completezza formale e documentale nonché la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per la concessione dell'aiuto.

2. Sulla base dei controlli amministrativi, ed ove necessario, l'Ufficio attuatore richiede integrazioni e la rettifica delle dichiarazioni che presentano irregolarità o omissioni non costituenti falsità.

3. Qualora le irregolarità o le omissioni rilevate non siano sanabili, l'Ufficio attuatore provvede all'archiviazione della domanda, alla restituzione della stessa e all'eventuale recupero dell'aiuto erogato. L'archiviazione è comunicata all'interessato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. L'Ufficio attuatore esegue la verifica finale degli impegni assunti con il piano e procede alle conseguenti determinazioni.

5. Per tutte le domande l'Ufficio attuatore costituisce un fascicolo contenente costituito da:

a) i moduli di domanda e la relativa documentazione;

b) gli atti e le conclusioni istruttorie, compresi quelli relativi ai controlli eseguiti;

c) ogni altro documento rilevante ai fini dell'istruttoria.

## Art. 19.

*Decisione individuale di concedere l'aiuto*

1. La decisione individuale di concedere l'aiuto è assunta entro diciotto mesi dall'insediamento ed è comunicata al beneficiario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La decisione costituisce formale presa d'atto della regolarità della domanda, ma non configura diritto all'erogazione dell'aiuto che dipende dalle disponibilità finanziarie.

## Art. 20.

*Controlli*

1. I controlli sono effettuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1975/2006, della disciplina vigente in materia applicabile al PSR e degli accordi tra Organismo pagatore e Autorità di gestione.

## Art. 21.

*Graduatorie*

1. La Struttura responsabile di misura predispone due graduatorie, con cadenza semestrale, che comprendono le domande ammesse dagli Uffici attuatori rispettivamente entro la data del 31 marzo e 30 settembre di ogni anno. Le graduatorie sono predisposte sulla base dei criteri di cui all'art. 22.

2. La Struttura responsabile di misura trasmette l'elenco delle domande ammesse al finanziamento, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, agli Uffici attuatori per il seguito di competenza.

3. Le domande non finanziabili per carenza di risorse concorrono a ulteriori tre successive graduatorie, e, qualora non finanziate, sono archiviate e restituite al beneficiario.

## Art. 22.

*Criteri per la selezione delle domande*

1. Ai fini della selezione delle domande per l'ammissione in graduatoria è attribuita priorità nell'ordine:

a) alle domande presentate da soggetti che hanno già raggiunto e dimostrato tutti i requisiti di accesso alla misura;

b) alle domande presentate da soggetti che non hanno ancora raggiunto e dimostrato tutti i requisiti di accesso alla misura.

2. A parità delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è attribuita priorità nell'ordine:

a) alle domande presentate da giovani agricoltori insediati in aziende la cui SAU ricade prevalentemente nelle aree rurali D, C, A1, B1 e C1 di cui all'allegato 1 al PSR;

b) alle domande presentate da beneficiari che, prima dell'insediamento, non sono mai stati iscritti o dichiarati presso l'INPS-gestione ex SCAU, nonché da soggetti che sono stati iscritti o dichiarati in qualità di dipendenti.

3. A parità di condizioni di cui ai commi 1 e 2, è attribuita priorità secondo l'ordine di presentazione.

## Art. 23.

*Erogazione anticipata dell'aiuto*

1. Il giovane agricoltore può richiedere, con domanda presentata all'Ufficio attuatore, l'erogazione anticipata dell'aiuto in pendenza del raggiungimento del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera c).

2. L'erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata da Enti autorizzati a favore dell'Organismo pagatore, di importo pari al 110% dell'importo concesso in anticipazione e redatta secondo le disposizioni dell'Organismo pagatore medesimo.

3. Ad avvenuta dimostrazione da parte del beneficiario del conseguimento del requisito di cui al comma 1, l'Ufficio attuatore trasmette all'Organismo pagatore e, per conoscenza, all'Autorità di gestione, la richiesta dello svincolo della fidejussione.

4. La fidejussione di cui al comma 2 è escussa in caso di mancato raggiungimento da parte del beneficiario, nei termini stabiliti, del requisito di cui al comma 1.

## Art. 24.

*Norme transitorie e finali*

1. Le domande di aiuto presentate ai sensi della misura B del regolamento (CE) n. 1257/1999 per le quali è stata emessa decisione individuale di concessione dell'aiuto nel periodo di programmazione 2000-2006, sono ammesse a finanziamento alle condizioni della programmazione 2000-2006 con i fondi FEARS qualora l'erogazione del premio avvenga entro il 31 dicembre 2008.

2. I giovani che insediatisi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 21 dicembre 2007, data di pubblicazione sul BUR del PSR approvato dalla Commissione europea, segnalano l'insediamento entro il 21 marzo 2008.

3. I giovani che hanno segnalato l'intenzione di insediarsi in base alla misura B del PSR 2000-2006, insediati entro il 31 dicembre 2006 e per i quali non sia stata emessa decisione individuale di finanziamento, sono parificati ai giovani di cui al comma 2, a condizione che si siano insediati prima del compimento dell'età di quarantanni anni. In tal caso si prescinde dal requisito dell'età alla data della domanda di aiuto in base alla misura 112.

4. I giovani che hanno segnalato l'intenzione di insediarsi in base al PSR, insediati nel periodo tra il 1° gennaio 2007 e il 21 dicembre 2007, data di pubblicazione sul BUR del PSR, sono parificati ai giovani di cui al comma 2, a condizione che la segnalazione dell'insediamento si stata presentata prima del compimento dell'età di 40 anni.

## Art. 25.

*Rinvio dinamico*

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

## Art. 26.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

08R0183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 059/Pres.

**Regolamento applicativo della «Misura 211 - Indennità a favore di agricoltori delle zone montane» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 27 febbraio 2008)

(Omissis).

08R0184

ITALO ORMANNI, direttore

ALFONSO ANDRIANI, redattore  
DELIA CHIARA, vice redattore

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it), al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE

Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici

Piazza Verdi 10, 00198 Roma

fax: 06-8508-4117

e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

### CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (\*)

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giu dizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 363,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)* - annuale € 295,00  
*(di cui spese di spedizione € 73,00)* - semestrale € 162,00

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)* - annuale € 85,00  
*(di cui spese di spedizione € 20,60)* - semestrale € 53,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € 190,00  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € 180,50

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annuali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

#### ABBONAMENTI UFFICIALI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 1 0 1 1 \*

€ 2,00